Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

La continuità degli affetti nell'affido familiare

Documento di studio e di proposta

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

La continuità degli affetti nell'affido familiare

Documento di studio e di proposta

Documento elaborato dal Gruppo di lavoro sulla continuità
degli affetti nell'affido familiare, attivato nell'ambito della Consulta
delle associazioni e delle organizzazioni, istituita e presieduta
dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Roma, 21 dicembre 2017

Ringraziamenti

Si ringraziano i tribunali per i minorenni, i loro uffici
e le famiglie intervistate per la disponibilità e la collaborazione
fornita ai fini della realizzazione del presente lavoro.

Grafica e Stampa: Marchesi Grafiche Editoriali SpA

INDICE

INTRODUZIONE 5

1. IL QUADRO NORMATIVO IN TEMA DI "CONTINUITÀ AFFETTIVA" TRA MINORENNI E AFFIDATARI 7
   1. Premessa
   2. Verso l'approvazione della legge 19 ottobre 2015, n.173
   3. L'articolato legislativo
      - 3.1 Il titolo e la struttura della legge
      - 3.2 Le garanzie sostanziali della continuità affettiva
      - 3.3 Le garanzie processuali
   4. Un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi dei fini?

2. L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE AD UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE 25
   1. Il metodo utilizzato
   2. Riflessioni sui trend emersi dalla lettura dei questionari
      - 2.1 Le famiglie affidatarie
      - 2.2 I bambini e i ragazzi in affido
      - 2.3 Il rientro nella famiglia di origine durante il procedimento di adottabilità: la prassi prevalente

3. LE TESTIMONIANZE DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE 31
   1. Premessa
   2. Il metodo utilizzato
      - 2.1 Gli obiettivi delle interviste
      - 2.2 Selezione delle famiglie
      - 2.3 Le tematiche
      - 2.4 Le domande
   3. Osservazioni sulle interviste alle famiglie affidatarie
      - 3.1 La coerenza e la chiarezza dei progetti
      - 3.2 L'abbinamento famiglia affidataria – minorenne
      - 3.3. Il fattore tempo

3.4 Il sostegno durante l'accoglienza e nelle fasi di passaggio
3.5 La continuità affettiva
3.6 L'ascolto degli affidatari
3.7 La decantazione affettiva
3.8 Il rapporto tra il minorenne e la famiglia di origine negli affidi che diventano adozione
4. Conclusioni

4. LE RACCOMANDAZIONI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA 39

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 42

5. ALLEGATI 43
A. Nota dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di trasmissione del "Questionario per la ricerca"
B. Nota dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza di richiesta informazioni prassi adottate dai tribunali per i minorenni
C. Le interviste

INTRODUZIONE

Negli ultimi decenni il lessico delle relazioni familiari è radicalmente mutato. Nuovi modelli di famiglia si sono affiancati alla famiglia tradizionale con la quale condividono una comune radice, rappresentata dalla "comunità degli affetti".
Il legislatore ha preso atto di questa evoluzione e, consapevole dell'importanza della sfera degli affetti, è intervenuto per garantire e tutelare la continuità dei legami affettivi che si creano nella famiglia affidataria.
La legge 19 ottobre 2015, n. 173, riconosce e valorizza la "continuità degli affetti" nelle possibili situazioni in cui può evolversi un affido familiare e prevede espressamente sia la possibilità per la famiglia affidataria di adottare il minorenne in affidamento - qualora questi venga dichiarato adottabile e ne sussistano i presupposti - sia la tutela della continuità delle positive relazioni socio affettive consolidatesi durante l'affidamento, nel caso di un nuovo e diverso collocamento del minorenne e qualora ciò corrisponda al suo superiore interesse.
Il monitoraggio sull'attuazione delle novità introdotte dalla legge n.173 del 2015, rientra nel focus delle attività dell'Autorità garante che presiedo, il cui compito principale consiste nel promuovere l'attuazione dei diritti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul fanciullo, tra i quali vi sono anche i diritti della persona di minore età: a preservare le proprie relazioni familiari (art. 8); a crescere ed essere educata prioritariamente nella propria famiglia, salvo i casi in cui la separazione si renda necessaria nel preminente e superiore interesse del minore (art. 9); ad essere ascoltata in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che la concerne, per poter esprimere la propria opinione (art. 12).
La consapevolezza della rilevanza di questi diritti mi ha portato, a poco più di un anno dall'entrata in vigore della citata legge, ad avviare un percorso di studio e di riflessione per monitorarne l'attuazione e fare una ricognizione delle prassi virtuose e delle eventuali criticità emerse in corso d'opera.
Per far ciò mi sono avvalsa della Consulta delle associazioni, organismo di consultazione costituito e presieduto da questa Autorità garante e composto dalle associazioni e dalle organizzazioni che con grande impegno si adoperano per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il presente documento di studio e di proposta è stato realizzato da un gruppo[1] di lavoro attivato nell'ambito della Consulta, composto da membri designati da quest'ultima affiancati da esperti indicati da questa Autorità garante.
Si tratta di un lavoro che non rappresenta un punto di arrivo, perché l'attività di monitoraggio proseguirà anche nei mesi a venire e intende offrire un primo utile strumento di riflessione e approfondimento. Tanto più prezioso perché realizzato con il contributo fattivo e la partecipazione diretta di chi quotidianamente è impegnato "sul campo" nella promozione dei diritti di bambini e adolescenti.

Filomena Albano

[1] Il Gruppo di lavoro che ha curato la stesura del documento "La continuità degli affetti nell'affido familiare" istituito presso l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, ha visto la partecipazione di: Laura Laera (Coordinatrice), Daniela Bacchetta, Joelle Long e Raffaella Pregliasco (esperti designati dall'AGIA); Patrizia Amisano, Donata Micucci e Maria Cristina Calle (Tavolo Nazionale Affido); Paolo Carli (Coordinamento nazionale Comunità per Minori); Marco Chistolini e Maria Grazia Del Buttero (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e l'adolescenza - CRC); Susanna Galli (Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia - AIMMF; Lara Sgobbi e Samantha Tedesco (Il Coordinamento PIDIDA – Per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza); Tullia Passerini, referente dell'AGIA. Hanno collaborato alla realizzazione delle interviste: Monya Ferritti (Coordinamento delle Associazioni familiari Adottive e Affidatarie in Rete - CARE) e Marco Giordano (Progetto Famiglia Onlus).



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

1.
Il quadro normativo in tema di "continuità affettiva" tra minorenni e affidatari

1. Premessa

L'istituto dell'affido familiare, sistematicamente regolamentato nel 1983, è andato incontro a revisioni normative relative a differenti aspetti della sua concezione e applicazione. Si è cercato, nel corso degli ultimi decenni, di meglio rispondere alla sua evoluzione, frutto delle esperienze maturate nel tempo e dei cambiamenti dei legami familiari che hanno attraversato, trasformandola profondamente, la complessa trama del tessuto sociale.
L'ultima modifica della norma, intervenuta nel novembre 2015, vede l'introduzione di riforme che impattano direttamente sui percorsi dei bambini che crescono fuori dalla loro famiglia, sia per quanto riguarda le procedure dei tribunali per i minorenni, sia sulla progettualità attuata dai servizi sociali.
Per un bambino, l'allontanamento dalla famiglia in cui è nato produce, come primo effetto, un'interruzione temporale, una cesura nella continuità della sua quotidianità, inevitabilmente associata a una dolorosa esperienza di precarietà. A questa interruzione dello scorrere lento e lineare del tempo dell'infanzia si aggiunge uno spostamento nello spazio, da una casa a un'altra, da un luogo conosciuto a uno spazio ignoto che, per il bambino, non può che apparire inizialmente minaccioso e ostile. Il movimento nello spazio conseguente all'allontanamento del bambino dalla famiglia, andrà anche a disegnare una diversa geografia dei legami che intrecciano la sua crescita, e che potranno anche portare a nuovi distacchi e spostamenti.
Il doppio movimento che incontrano l'affido e l'adozione, nel tempo e nello spazio, richiede un lavoro psichico da parte di tutti i soggetti coinvolti: il bambino, i genitori, la famiglia che accoglie; impegno che varierà secondo le diverse evoluzioni che il progetto di accompagnamento del percorso del bambino troverà nel suo svolgersi. Le novità introdotte dalla legge n. 173 del 2015 possono essere intese come il tentativo di superare la discontinuità temporale e il disorientamento spaziale che l'allontanamento dalla famiglia o il passaggio all'adozione, inevitabilmente provocano, portando nella vita del bambino esperienze d'instabilità che compromettono il suo naturale procedere evolutivo. Il concetto di continuità affettiva che la legge introduce implica l'inderogabile, e pur tuttavia ardua, necessità di evitare una cesura troppo netta tra le esperienze, a volte plurime, che i bambini incontrano nei passaggi tra diverse realtà familiari, con le correlate difficoltà di elaborazione psichica che questi comportano, per il bambino e per le famiglie.

2. Verso l'approvazione della legge 19 ottobre 2015, n. 173

La legge 19 ottobre 2015, n. 173 codifica e garantisce il diritto "dei bambini e delle bambine in affidamento familiare" alla "continuità" degli affetti maturati con gli affidatari durante l'affidamento familiare.
Non si tratta di una novità assoluta per il nostro ordinamento. Già nel vigore della legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale si era instaurata la prassi del cosiddetto "affidamento a rischio giuridico", cioè dell'affidamento familiare di un minorenne con elevate probabilità di essere dichiarato in stato di adottabilità presso una famiglia che avesse i requisiti non solo per l'affido ma anche per l'adozione e che offrisse la disponibilità sia per

l'accoglienza temporanea sia, per il caso in cui fosse accertato lo stato di abbandono, per l'adozione: l'obiettivo era (ed è ancora oggi essendo tale prassi ben viva) evitare al bambino l'ulteriore sradicamento dagli affetti che gli deriverebbe dall'allontanamento dagli affidatari nel caso di dichiarazione dello stato di adottabilità e il trasferimento in una nuova e diversa famiglia adottiva[2]. Oltre a ciò, ben prima della legge n. 173 del 2015, di fronte alla situazione di un minorenne in affidamento il cui ambiente familiare di origine risultasse definitivamente compromesso, alcuni tribunali per i minorenni accoglievano le domande di adozione dei minorenni affidati presentate dagli affidatari, di solito applicando l'istituto dell'adozione in casi particolari per constatata impossibilità di affidamento preadottivo (art. 44 lett. *d* legge 4 maggio 1983 n.184)[3] e più raramente, qualora gli affidatari presentassero i requisiti di cui all'art. 6 legge n.184/1983, l'adozione piena (artt. 6 ss. legge n.184/1983)[4]. Ieri come oggi, inoltre, si ricorreva frequentemente alla proroga dell'affidamento familiare interpretando il requisito legale del "pregiudizio al minorenne" a causa della "sospensione dell'affidamento", anche con riferimento all'esigenza di tutelare le positive relazioni sviluppatesi tra minorenne e affidatari[5]. In qualche caso, infine, avveniva già prima della legge n. 173 del 2015 che tribunali e servizi prevedessero, almeno per

[2] Per un esempio cfr. App. Salerno, 9 dicembre 2009, in *Dejure*, 2017 (che conferma "l'affidamento a rischio giuridico di adozione" di un minore romeno). A livello normativo, la prassi si inquadrava ieri nell'art. 314 comma 6 cod. civ., così come riscritto dalla legge n. 431/1967 ("il tribunale informato della situazione di abbandono di un minore può ordinare il suo ricovero in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento nel suo interesse"), e oggi nell'art. 10 comma 3 legge n.184/1983 ("Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio").

[3] Cfr. per esempio Trib. min. Brescia, 21 dicembre 2010, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2011, 1276 (che radica la decisione di accogliere la domanda di adozione in casi particolari da parte degli affidatari proprio nei principi posti dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso *Moretti e Benedetti c. Italia*). L'esempio più noto è però probabilmente quello delle cosiddette "adozioni miti": cfr. Trib. min. Bari, 7 maggio 2008, in *Famiglia e diritto*, 2009, 393 (la minore, la cui condizione viene giudicata dal tribunale di "semi-abbandono permanente", era in affidamento familiare agli aspiranti adottanti da dieci anni al momento della domanda di adozione).
L'esistenza di una prassi favorevole alle adozioni in casi particolari da parte degli affidatari, qualora risulti che il minore non possa fare ritorno nella famiglia di origine, è riconosciuta dagli stessi giudici minorili: cfr. C.Maggia, Vicepresidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF) durante l'audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 10 giugno 2015 nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 2957 approvata dal Senato, C. 2040 Santerini, C. 350 Pes, C. 3019 Marzianoe C. 910 Elvira SAVINO, recanti modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare ("i minori che sono in affido familiare da lungo tempo a persone single o a coppie non sposate spessissimo restano in quelle famiglie applicando l'articolo 44, comma 1, lettera d). Questo è già nella pratica dei tribunali per i minorenni"); concordi P. Pazè e P. Andria come emerge dal contributo scritto presentato in occasione dell'audizione alla Commissione Giustizia del Senato in relazione al disegno di legge n. 1209 d'iniziativa dei senatori Puglisi ed altri, 6 maggio 2014.

[4] Per un esempio cfr. Trib. min. Bologna, decr. 28 novembre 2002, in *Minorigiustizia*, 2003, n. 1, pp. 275-277 (dichiara lo stato di adottabilità di un minore in affidamento familiare a una coppia di coniugi disponendo contestualmente l'affidamento preadottivo del bambino ai medesimi). Cfr. inoltre l'affermazione tralatizia riportata in numerose pronunce di legittimità in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità: "l'ottimo inserimento del minore presso gli affidatari *se rileva in prosieguo per la trasformazione dell'affidamento familiare in affidamento preadottivo* non costituisce argomento per rigettare l'opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità" (così Cass. civ., 7 dicembre 1990, n. 11726,. In senso analogo Cass. civ., 9 giugno 2005, n. 12168) e le affermazioni del (già) magistrato minorile Luigi Fadiga durante il convegno sull'implementazione della legge n. 173/2015 tenutosi il 17 marzo 2016 presso il Senato della Repubblica ("se nel corso di un affidamento familiare sopraggiungeva la dichiarazione dello stato di adottabilità noi decretavamo di norma l'affidamento preadottivo alla coppia affidataria che ne faceva domanda; se non vi erano i requisiti per un'adozione legittimante… l'adozione in casi particolari").

[5] Il riferimento è sia a situazioni in cui sia emerso nelle more dell'affidamento che la famiglia di origine è completamente e definitivamente inidonea (e quindi sussiste uno stato di abbandono del minore), ma soprattutto a quelle situazioni grigie in cui pur non essendo in grado di offrire al minore un ambiente idoneo alla sua crescita, la famiglia

qualche tempo, il mantenimento dei rapporti con gli affidatari anche dopo il termine dell'affidamento familiare[6].

Fino all'entrata in vigore della novella, tuttavia, le pratiche a tutela della continuità degli affetti maturati da bambini e ragazzi durante l'affidamento familiare non erano né uniformi né maggioritarie. In molte realtà territoriali infatti prevaleva la convinzione che l'interesse del minorenne richiedesse, al termine dell'affidamento, da un lato una "pausa affettiva" (taluni parlano di "decantazione affettiva" o "decongestionamento affettivo" o "limbo affettivo") per consentire al bambino di andare oltre la relazione affettiva costruita con gli affidatari e consolidare un nuovo rapporto affettivo "sicuro", dall'altro l'esclusione di "passerelle" tra affido e adozione al fine di prevenire usi strumentali dell'affido quale corsia alternativa e preferenziale per l'adozione da parte di affidatari[7].

Un episodio di preconcetta rottura della relazione affettiva con gli affidatari è certamente fornito dalla vicenda esaminata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza *Moretti e Benedetti c. Italia* (27 aprile 2010). Il nostro Paese è stato infatti censurato perché i giudici non si erano pronunciati sulla domanda di adozione degli affidatari di una bambina collocata presso di loro in affidamento familiare (da quando aveva 40 giorni sino a 20 mesi), se non dopo averla abbinata a una diversa famiglia adottiva e averla allontanata dal nucleo familiare dei ricorrenti. Secondo i giudici europei, vi era stata una violazione del diritto dei ricorrenti al rispetto della "vita familiare" con la minorenne a loro affidata[8] poiché in tale situazione lo Stato italiano[9], in attuazione dell'art. 8 della CEDU, avrebbe dovuto più correttamente effettuare innanzitutto un esame dell'istanza di adozione della minorenne in affidamento da parte dei ricorrenti ed eventualmente fornire un'adeguata motivazione della reiezione della loro richiesta. Al contrario, un primo ricorso non aveva mai trovato risposta, mentre un secondo era stato respinto solo dopo l'allontanamento della bambina e il suo inserimento in affidamento preadottivo

di origine continui a rappresentare per il minore un punto di riferimento affettivo che sarebbe per lui pregiudizievole recidere. Su tale prassi vd. autorevolmente P. Pazè, Audizione alla Commissione Giustizia del Senato, 6 giugno 2014. Per una critica agli affidi *sine die* cfr. M. Chistolini, *Affido* sine die *e tutela dei minori. Cause, effetti e gestione*, Franco Angeli, 2015 e, in giurisprudenza, Cass. civ., 4 maggio 2010, n. 10706 che (tra l'altro) rigetta il ricorso del curatore speciale contro lo stato di adottabilità di un minore affidato da tempo positivamente a una famiglia che si è dichiarata disponibile a continuare l'affido (ma non ad adottarlo) affermando che la proroga dell'affidamento deve essere limitata nel tempo perché per legge l'affidamento familiare è uno strumento temporaneo di protezione dei minori.

6 La deliberazione del Comune di Torino del 30 novembre 1995 sugli affidamenti familiari di bambini da 0 a 18 mesi, per esempio, già prevedeva che le famiglie affidatarie fossero selezionate "soprattutto in base alla loro capacità di elaborare il distacco da questi bambini, *affiancandoli nel loro percorso di rientro nella famiglia di origine o di inserimento presso famiglie adottive*" .

7 In questo senso autorevolmente L. Fadiga, "L'affidamento familiare tra norma e prassi", relazione tenuta durante il convegno *Affido: legami per crescere*, tenutosi a Torino dal 21 al 22 febbraio 2008, rileva come "Un fenomeno che va certamente incluso nelle cattive prassi e che va espressamente menzionato per i suoi negativi effetti, è quello dell'allontanamento del minore dal nucleo affidatario in caso di sopraggiunta dichiarazione di adottabilità. Nessuna disposizione di legge obbliga a una tale scelta, che tuttavia non pochi Tribunali per i minorenni sono soliti preferire".
In senso analogo, richiamando proprio la trentennale esperienza professionale di avvocato in materia familiare, L. Mollica, *Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*, 10 giugno 2015.
Una raccolta di queste prassi di rottura dei legami creatisi durante l'affido è contenuta nel libro di Carla Forcolin (Presidente dell'Associazione La Gabbianella ed altri animali), *Io non posso proteggerti. Quando l'affido finisce: testimonianze e proposte perché gli affidi possano continuare*, Franco Angeli, 2009.

8 Sussisteva tra i ricorrenti e la bambina un legame interpersonale stretto e i ricorrenti si comportavano in tutti i sensi come i suoi genitori, cosicché dei «legami famigliari» esistevano «de facto» tra essi.

9 Secondo i giudici europei, "la questione dell'esistenza o dell'assenza di una vita famigliare è anzitutto una questione di fatto, che dipende dall'esistenza di legami personali stretti" (*Paradiso e Campanelli c. Italia*, sez. II, 27 gennaio 2015, par. 67) dunque di condotte che sono comunemente ritenute tipiche delle «famiglie», e quindi, nella relazione verticale tra adulto e minore, la coabitazione, la cura morale e materiale.

in una diversa famiglia e con l'unica motivazione espressa che la scelta della nuova famiglia era stata fatta nell'interesse superiore della minorenne.
Proprio l'esistenza in alcune realtà territoriali di prassi "conclamate" di rottura dei legami affettivi maturati dai minorenni con gli affidatari durante il periodo di affidamento ha indotto alcune associazioni da tempo impegnate in materia ad attivarsi per sensibilizzare il legislatore e le amministrazioni sull'esigenza di rispettare il diritto dei bambini e dei ragazzi in affidamento familiare al mantenimento degli affetti maturati verso gli affidatari. Il 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza del 2009, sottoscritto da 86 associazioni attive a favore dell'infanzia in Italia, afferma espressamente l'importanza "nell'interesse superiore del minorenne, che a conclusione dell'affidamento vengano individuate, caso per caso, modalità di passaggio e di mantenimento dei rapporti fra il minorenne e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra nella sua famiglia d'origine, sia quando viene inserito in un'altra famiglia affidataria o adottiva o in una comunità"[10].
L'anno successivo l'Associazione *La Gabbianella ed altri animali* rilancia un appello al Parlamento, già presentato nel 2007, dal titolo "diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento", volto a proporre l'aggiunta in calce all'articolo 4, comma 5, della legge 4 maggio 1983 n.184 di una disposizione secondo cui "qualora l'affidamento di un minorenne si risolva con una dichiarazione di adottabilità, a causa del mancato recupero della famiglia d'origine, vanno protetti i rapporti instauratisi nel frattempo tra affidati e membri della famiglia affidataria… ove ciò non sia possibile, va comunque tutelato il mantenimento di un rapporto affettivo con la famiglia affidataria, nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni dagli operatori, dopo aver ascoltato la famiglia affidataria stessa e la futura famiglia adottiva"[11].
I contenuti essenziali di questa petizione sono stati ripresi e ampliati in un disegno di legge presentato il 18 dicembre 2013 dalla Senatrice Francesca Puglisi e da altri senatori. Il testo è stato poi approvato dal Senato l'11 marzo 2015 e dalla Camera dei Deputati il 14 ottobre 2015, dopo un lungo esame nelle commissioni Giustizia e un'intensa attività di supporto da parte di molte associazioni e di servizi pubblici per l'affido operanti a livello nazionale e aderenti al Coordinamento Nazionale, Servizi e Affidi[12]. La legge n. 173 del 19 ottobre 2015 veniva poi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2015 ed entrava in vigore il 13 novembre 2015.
Esaminiamone ora nel dettaglio i contenuti.

3. L'articolato legislativo

3.1 Il titolo e la struttura della legge

Il titolo della legge ha un chiaro intento programmatico[13]. Viene infatti per la prima e unica volta (perché la codificazione non è ripetuta nell'articolato normativo) proclamato a chiare lettere il "diritto" dei "bambini e delle bambine in affido familiare" alla "continuità affettiva".

[10] Cfr. p.72 del Rapporto, reperibile sul sito: www.gruppocrc.net
[11] La petizione recava in calce 5875 firme poi consegnate al Presidente della Camera, a Roma, nel corso del convegno "Diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento".
[12] Per una ricostruzione dell'iter dell'approvazione "né semplice né scontata" cfr. F. Puglisi, Prefazione, in Aa Vv, *Continuità degli affetti, Istruzioni per l'uso della legge 173/2015*, Senatori Pd Senato, Roma, 2017.
[13] Di titolo "alquanto retorico" parla L. Lenti, "Affidamento, adozione e continuità affettiva: la legge n.173 del 2015", in *Giustizia civile on line*, 14 dicembre 2015, p. 3.

In effetti, il riferimento all'esistenza di un vero e proprio "diritto" recepisce nell'ordinamento nazionale le indicazioni della consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui, come già illustrato con riferimento alla sentenza *Moretti e Benedetti c. Italia*, la frequentazione delle figure affettive significative rappresenta una manifestazione del "diritto" individuale fondamentale al rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo[14]. Consueta è inoltre la scelta di declinare i diritti relazionali di adulti e minorenni come "diritti" propri di questi ultimi, essendo l'*an* e il *quomodo* della loro tutela parametrato unicamente sul loro interesse. Innovative sono invece la scelta lessicale di declinare i titolari come "bambini e bambine"[15], nella convinzione che il linguaggio giuridico contribuisca alla costruzione sociale dell'identità, anche di genere, e il riferimento alla "continuità affettiva", intesa dalle norme che seguono come mantenimento dei *contatti* (cioè dei rapporti di fatto, quindi visite, ma anche colloqui video-telefonici, contatti epistolari[16]) *con gli affidatari* che abbiano per qualche tempo accolto il minorenne nella loro famiglia[17]. In ogni caso, la formulazione del titolo in termini generali sembrava lasciare intendere la volontà di un intervento a più ampio raggio: il testo legislativo esclude invece dalla "passerella" tra affido e adozione di cui al nuovo comma 5*bis* dell'art. 4 i minorenni in affido a famiglie senza i requisiti di cui all'art. 6 della legge n.184/1983 e tace sulla continuità degli affetti verso la famiglia di origine durante e dopo l'affidamento[18].

L'articolato è composto da quattro articoli che modificano il testo della legge n.184/1983 ("Diritto del minorenne a una famiglia"). Il primo articolo aggiunge il comma 5 *bis* e il comma 5 *ter* all'art. 4. Il secondo riscrive alcune righe dell'art. 5 comma 1. Il terzo inserisce il comma 1 *bis* all'art. 25. Il quarto modifica l'art. 44 comma 1 lettera a).

Nel merito, le norme pongono tre garanzie sostanziali e tre garanzie processuali a tutela della continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affidamento familiare *verso gli affidatari*. In coerenza con il titolo della normativa e malgrado il silenzio della legge sul punto, queste garanzie si configurano come *diritti* relazionali *del minorenne* e, in via subordinata (cioè solo ove coincidano con gli interessi del minorenne), *degli affidatari*: tuttavia, mentre il primo potrà farli valere in giudizio tramite coloro che ne rappresentano gli interessi (e dunque il curatore speciale, il tutore, ma anche il pubblico ministero), i secondi invece, essendo privi della qualifica di parte processuale nei procedimenti *de responsabilitate*, non potranno far altro che sollecitare l'azione del pubblico ministero.

[14] Critica verso tale codificazione è tuttavia M. Dossetti, "Riforma dell'affido familiare: prime osservazioni sulla l. 173/2015", in *Il Quotidiano Giuridico*, 2 novembre 2015, p.3. Secondo l'autrice infatti "la proliferazione di diritti sempre più specifici e per situazioni particolari depotenzia da una parte il concetto stesso di diritto e dell'altra genera l'idea che ogni interesse possa diventare una pretesa".

[15] Sebbene a voler essere precisi la legge avrebbe dovuto aggiungere poi anche "ragazzi e ragazze", è chiaro a tutti che un'interpretazione che fondandosi sulla lettera del titolo escludesse i "grandi minori" sarebbe del tutto irragionevole. In questo senso anche L. Lenti, "Affidamento, adozione e continuità affettiva: la legge n. 173 del 2015", cit., p. 3.

[16] La letteratura psicologica parla a questo proposito di "continuità esterna", distinguendola dalla continuità "interna" che riguarda invece la conoscenza e l'accettazione della propria storia personale (M. Chistolini, *La famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla*, Franco Angeli, Milano, 2010, pp. 87 sgg.).

[17] La presunzione, superabile in forza di prova contraria, è dunque nel senso che una consuetudine di vita protratta nel tempo faccia nascere degli "affetti" meritevoli di essere preservati nel tempo.

[18] I temi non sono di poco conto se si pensa alle numerose condanne sul punto della Corte europea dei diritti dell'uomo: cfr. in merito all'ingiustificata rottura dei rapporti di fatto tra genitori e minori durante l'affidamento familiare di questi ultimi *E. P. c. Italia, Scozzari e Giunta c. Italia, Clemeno e al. c. Italia, Roda e Bonfatti c. Italia*; in merito all'opportunità, in talune situazioni, di mantenere i rapporti tra minore e genitore anche dopo l'adozione vd. invece *Zhou c. Italia*.

3.2 Le garanzie sostanziali della continuità affettiva

a) Art. 4, comma 5 *bis* legge n.184/1983: "*Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minorenne sia dichiarato adottabile ai sensi delle disposizioni del capo II del titolo II e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minorenne e la famiglia affidataria*".

La prima garanzia sostanziale introdotta dalla legge n.173 del 2015 è la *possibilità* per gli affidatari[19] di adottare il minorenne che sia stato collocato presso di loro in affidamento familiare per "un prolungato periodo"[20]. In coerenza con il sistema generale della legge n.184 del 1983, la norma prevede che il minorenne debba essere "dichiarato adottabile" perché in stato di abbandono (art. 8) e che gli affidatari abbiano i requisiti di matrimonio, stabilità della relazione di coppia, età, capacità affettiva ed idoneità educativa previsti dalla legge (art. 6 legge n.184/983). Nella stessa ottica si stabilisce che nell'ipotesi di passaggio dall'affido all'adozione sia comunque richiesto almeno un anno di affidamento preadottivo (art. 25 comma 1*bis*)[21].
Come già accennato, il riconoscimento per via legislativa della possibilità di adozione piena da parte degli affidatari (in possesso dei requisiti per l'adozione) *non innova il diritto vigente*, essendo pacifico che tale soluzione era tecnicamente praticabile anche prima dell'entrata in vigore della legge n. 173[22]. Tale opzione era però poco utilizzata perché, secondo la maggioranza dei tribunali e dei servizi, simili adozioni avrebbero rischiato di legittimare in via indiretta pratiche di utilizzo distorto dell'affidamento familiare da parte degli affidatari come scorciatoia per l'adozione, nonché – nei casi in cui la famiglia affidataria fosse conosciuta dai genitori - di turbare il positivo inserimento del minorenne nel nucleo di accoglienza in ragione delle possibili intrusioni della famiglia di origine. Con l'approvazione della legge n.173 invece la "passerella" tra affidamento familiare e adozione piena viene codificata.
Si discute tuttavia sulle modalità per rendere operativa la possibilità di adozione da parte degli affidatari. Una prima tesi invoca la lettera della norma (il giudice "*tiene conto* dei

[19] Si tratta evidentemente di un'adozione nominativa: diversamente da tutte le altre adozioni piene per le quali, com'è noto, la coppia manifesta una generica disponibilità e l'abbinamento avviene poi in un momento successivo a opera del tribunale per i minorenni. Per un primo (e a oggi unico esempio nella giurisprudenza edita) di applicazione della norma vd. Trib. min. Salerno, 22 dicembre 2016, n. 82, in *Familia*, 2017, n. 2, con nota di Mollo.

[20] Si discute in dottrina sul senso da attribuire all'aggettivo "prolungato". Secondo una prima tesi, la lunghezza non può essere definita *a priori*, dovendo invece essere apprezzata tenuto conto dell'età e della situazione personale del minore (L. Lenti, "Affidamento, adozione e continuità affettiva: la legge n. 173 del 2015", cit., p. 4). Secondo altri, invece, la norma richiederebbe il superamento della durata massima indicata dalla legge per l'affidamento, cioè 24 mesi (M. Dogliotti, "Modifiche alla disciplina dell'affidamento familiare, positive e condivisibili nell'interesse del minore", in *Famiglia e diritto*,2015, 1108; V. Montaruli, "Il diritto alla continuità affettiva", in *Questione Giustizia*, 15 gennaio 2016.

[21] Essendo difficile pensare nell'interesse del minore a una nullità dell'adozione per il caso in cui la prescrizione non venga rispettata, la conclusione parrebbe dover essere che si tratta di previsione priva di sanzione e dunque meramente simbolica. Scettici sull'opportunità di richiedere *tout court* un ulteriore anno di affidamento, L. Fadiga, intervento durante il convegno sull'implementazione della legge n. 173/2015 organizzato presso il Senato il 17 marzo 2016; P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n. 173/2015", cit., p. 607; M. Dogliotti, "Modifiche alla disciplina dell'affidamento familiare, positive e condivisibili nell'interesse del minore", cit., p. 1109.

[22] Cfr. *supra* nota n. 3. In dottrina cfr. P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n. 173/2015", cit., p. 606.

legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minorenne e la famiglia affidataria) per affermare che la novella non codificherebbe un vero e proprio principio di preferenza e che dunque gli affidatari dovrebbero seguire l'*iter* consueto: dichiarazione di disponibilità all'adozione, valutazione dell'idoneità e poi abbinamento nell'interesse del minorenne. Se infatti l'affido funziona e si è creato un buon rapporto tra gli affidatari e il minorenne, la "preferenza" sarebbe nei fatti: come previsto dalla legge, il giudice "tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minorenne e la famiglia affidataria", non potendosi tuttavia escludere che, in determinati casi, sia preferibile un'altra famiglia[22], poiché è comunque possibile tutelare la continuità degli affetti con gli affidatari anche nel caso di collocamento presso un diverso contesto familiare[24].

Al contrario, i lavori parlamentari ("il comma 1 dell'articolo 1 introduce nella legge n. 184 del 1983 il principio secondo cui, qualora un minorenne affidato sia dichiarato adottabile, la famiglia o la persona affidataria debba essere considerata preferenzialmente ai fini dell'adozione")[25] e la dottrina unanimi[26] propendono per l'esistenza di un vero e proprio principio di preferenza, in forza del quale la norma andrebbe così interpretata: il tribunale per i minorenni, adito con una domanda nominativa di adozione da parte degli affidatari di un minorenne poi dichiarato adottabile, *deve* accogliere l'istanza e pronunciare l'adozione piena *qualora gli affidatari presentino i requisiti per l'adozione e non emergano specifici elementi che facciano ritenere l'adozione contraria all'interesse del minorenne*. Nessun automatismo dunque, ma una valutazione caso per caso che deve obbligatoriamente valutare il peso dei legami sviluppatisi con gli affidatari durante l'affidamento[27].

In ogni caso, la stessa possibilità (quandanche non la preferenza), legislativamente codificata di passaggio tra affido e adozione, richiede il ripensamento "culturale" di alcune prassi e dei relativi presupposti concettuali, non più consoni al diritto vigente.

Anzitutto occorre prendere atto che la pregressa conoscenza della famiglia di origine dell'affidato da parte degli affidatari non è di ostacolo all'adozione da parte degli stessi affidatari, salvo ovviamente il caso in cui si accertino o si presumano interferenze da parte della famiglia di origine sulla vita del minorenne che rendano preferibile il trasferimento in un'altra famiglia adottiva sconosciuta ai genitori[28].

[23] Così Associazione Famiglie per l'Accoglienza – APS nell'intervento scritto per l'audizione alla Commissione Giustizia del Senato il 6 maggio 2014.

[24] Stefano Scovazzo, Intervento durante il convegno "Il diritto alla continuità affettiva: un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi dei fini?" tenutosi a Milano il 20 gennaio 2017.

[25] Così la relazione introduttiva della senatrice Filippin all'aula (relazione comunicata alla Presidenza l'11 novembre 2014, può essere letta all'indirizzo http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLCOMM/813198/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no).

[26] C. M. Bianca, *Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati*, 10 giugno 2015 ("non c'è dubbio che creare una corsia preferenziale risponda a un fondamentale interesse del minore"); A. Morace Pinelli, "Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci ed ombre della legge 19 ottobre 2015 n.173", cit., p. 303 ("nessun automatismo dunque ma un criterio preferenziale, subordinato alla valutazione del singolo caso dell'effettivo interesse del minore"); M. Dogliotti, "Modifiche alla disciplina dell'affidamento familiare, positive e condivisibili nell'interesse del minore", cit., p. 1108; A. Figone, "Affido familiare: la nuova legge sulla continuità delle relazioni familiari", in *Il familiarista*, 30 ottobre 2015; L. Lenti, "Affidamento, adozione e continuità affettiva: la legge n.173 del 2015", cit., p. 4; P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n.173/2015", cit., p. 607.

[27] Così L. Fadiga durante il convegno sull'implementazione della legge n. 173/2015 tenutosi presso il Senato, il 17 marzo 2016.

[28] Sul contributo della legge n.173 del 2015 al superamento del "presupposto ideologico non esente da connotazioni utopistiche" dell'adozione come seconda nascita diffusamente V. Montaruli, "Il diritto alla continuità affettiva", cit.

Problema collegato ma distinto è il mantenimento della riservatezza (per i genitori) sull'identità della famiglia adottiva, tradizionalmente ritenuto connaturale all'adozione in quanto rispondente, nella maggioranza dei casi, all'interesse del minorenne adottando. In molti casi infatti la famiglia di origine conosce la famiglia adottiva dai tempi in cui la stessa era famiglia affidataria e talvolta ciò porta a un'adozione "aperta", dove cioè vengono mantenuti i contatti tra minorenne e famiglia di origine dopo l'adozione, salvo che emergano specifici elementi che inducano i giudici a vietare ai genitori tali rapporti di fatto.
Un'altra conseguenza del riconoscimento per via legislativa della "passarella" tra affido e adozione è il ripensamento delle modalità di formazione, selezione e valutazione delle famiglie affidatarie. Secondo una prima interpretazione, la legge favorirebbe nella sostanza un uso diffuso del cosiddetto "*affidamento a rischio giuridico*" in tutte quelle situazioni in cui da subito, nel momento in cui l'affidamento familiare viene deciso, la prognosi appaia incerta. In quest'ottica dunque sarebbe spesso opportuno, pur in mancanza di un provvedimento o anche solo di un procedimento aperto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, scegliere quali affidatari un nucleo che abbia già i requisiti per l'adozione e dia una disponibilità a una collocazione familiare "più ampia… che possa essere quella definitiva, ma possa anche non esserlo"[29].
Secondo altra tesi, occorrerebbe invece orientarsi verso famiglie con figli e con pregresse esperienze di affido in virtù del maggiore bisogno di esperienza e chiarezza di motivazioni che queste situazioni richiedono in vista del preminente interesse del minorenne[30]. Ma allora occorre poi chiedersi come debba essere valutata l'idoneità degli aspiranti genitori adottivi già affidatari: il fatto che il minorenne sia già inserito presso di loro parrebbe infatti indurre a ritenere opportune modalità *ad hoc* da parte dei servizi per la valutazione dell'idoneità all'adozione di queste particolari coppie, con procedure e contenuti più simili a quanto avviene per riconoscere una genitorialità sociale mediante l'istituto dell'adozione in casi particolari.
Un ultimo, doveroso, commento riguarda la situazione dei bambini che vengano dichiarati in stato di adottabilità ma che si trovino in prolungato affidamento ad affidatari i quali non abbiano i requisiti di cui all'art. 6 legge n.184 per l'adozione piena (es. coppia di conviventi, coppia unita da unione civile, persona singola, affidatari *âgées*). Il silenzio della legge impedisce di derogare alla disciplina generale e quindi preclude loro la tutela della continuità affettiva mediante adozione piena[31]. Rimane invece possibile, alle condizioni previste dal diritto (pre)vigente, il ricorso all'adozione in casi particolari *ex* art. 44 lett. *d*, legge n.184/1983[32]. Anzi, secondo l'opinione prevalente, il principio della continuità degli affetti di cui al titolo e alla *ratio* della legge n.173 impone di favorire le adozioni in casi particolari ad affidatari privi di requisiti di cui all'art. 6 in caso di sopravvenuta dichiarazione dello

[29] Così descrive l'orientamento fiorentino L. Laera durante l'intervento orale al convegno sull'implementazione della legge n.173/2015 organizzato al Senato il 17 marzo 2016. A favore di una tale interpretazione si era espresso già P. Andria, Audizione alla Commissione Giustizia del Senato, 6 maggio 2014. Rileva inoltre come appare verosimile che questa sarà l'interpretazione seguita dai tribunali per i minorenni M. Dossetti, "Riforma dell'affido familiare: prime osservazioni sulla l. 173/2015", cit., p. 2.

[30] Tavolo Nazionale Affido, *La tutela della continuità degli affetti dei minori affidati. Testo scritto presentato dall'ANFAA durante l'audizione alla Commissione Giustizia del Senato*, 6 maggio 2014.

[31] Di introduzione per via legislativa di una diseguaglianza ha parlato espressamente M. Marzano durante l'esame in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati: cfr. resoconto stenografico del 10 giugno 2015. Profila esplicitamente l'illegittimità costituzionale della normaper violazione del principio di uguaglianza L. Lenti, "Affidamento, adozione e continuità affettiva: la legge n.173 del 2015", cit., p. 10.

[32] Preferibile pareva dunque la soluzione proposta da P. Pazè in sede di audizione alla Commissione Giustizia del Senato (6 giugno 2014) che proponeva di modificare l'art. 44 lett. *d* specificando "da persone unite al minore da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento familiare, quando nell'interesse dello stesso minore si constati l'impossibilità di una sua adozione piena".

stato di adottabilità del minorenne loro affidato[33]. Non può tuttavia non rilevarsi come ciò determini comunque, in concreto, un trattamento ingiustificatamente differenziato dal momento che, qualora il minorenne sia adottato *ex* art. 44 lett. *d*, permane il rapporto giuridico con la famiglia di origine e dunque, per esempio, il figlio continuerà a essere tenuto agli alimenti nei confronti di genitori di nascita se non è intervenuta una dichiarazione di decandenza dalla responsabilità genitoriale.

b) Art. 4 comma 5 *ter* legge n.184/1983: "*Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minorenne faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minorenne, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento*".

La seconda garanzia sostanziale alla continuità degli affetti introdotta dalla legge n. 173 del 2015 rappresenta la norma più innovativa dell'articolato[34]. Si prevede infatti il mantenimento "delle positive relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento" dopo la cessazione dello stesso, qualora il minorenne faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da altra famiglia. L'obiettivo è di valorizzare la vita di relazione come uno dei fattori importanti per il benessere del minorenne, tanto più in casi di mutamento dell'ambiente di vita.
La norma qui non parla di "affidatari" e neanche di "famiglia collocataria" (espressione invece utilizzata più avanti dalla stessa legge n.173): è chiaro che essi rappresentano l'ambito privilegiato di formazione delle "positive relazioni socio-affettive" di cui la norma parla, potendo tuttavia le stesse essere riferite per esempio anche a operatori delle comunità che abbia ospitato il minorenne per un certo tempo. E nemmeno sono declinate le modalità per garantire la "continuità" di tali positive relazioni: appare dunque ragionevole ritenere che essere abbraccino ogni forma di contatto, come le visite al minorenne e/o da parte del minorenne, colloqui telefonici, epistolari e ogni altra modalità ritenuta opportuna secondo la situazione del minorenne. Ci si può in effetti chiedere se il tribunale debba espressamente prevedere nel provvedimento di cessazione dell'affido che i rapporti devono essere mantenuti. In senso contrario potrebbe argomentarsi che i genitori d'origine (nel caso di ritorno in famiglia), gli affidatari che accolgano il minorenne in affidamento preadottivo (nel caso di trasferimento del minorenne nella famiglia che, auspicabilmente, lo accoglierà poi a tempo indeterminato) o gli affidatari (qualora il minorenne sia accolto in affidamento familiare in una nuova famiglia affidataria) esercitano (seppure con alcune limitazioni nel secondo e nel terzo caso) la responsabilità genitoriale e dunque un provvedimento espresso che prescrivesse loro il mantenimento dei rapporti si configurerebbe come limitazione sostanzialmente analoga alle misure di cui all'art. 333 cod. civ. In quest'ottica, la previsione legislativa del mantenimento delle relazioni con gli affidatari avrebbe invece

[33] In questo senso si esprimono i lavori preparatori: cfr. le audizioni alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati il 10 giugno 2015: " è certamente un'attenzione particolare agli affidatari nel rispetto, in questo momento, delle attuali regole sull'adozione, che poi dovranno essere modificate (adozione aperta, mite, ai single, famiglie di fatto e tutto ciò che si vuole), affinché i bambini possano rimanere in adozione legittimante, se ve ne sono i requisiti, o in adozione in casi particolari, se sono single, ma comunque possano rimanere in quella famiglia" (L. Mollica);"Se la famiglia è un *single*, quindi, non è possibile ricorrere a un'adozione legittimante e si ricorrerà all'articolo 44" (C. Maggia).
Rileva come la modifica dell'art. 44 lett. *a* (su cui subito *infra* nel testo) possa "operare come criterio ermeneutico che istituisca un *favor* verso l'adozione non legittimante in favore degli affidatari" che non abbiano i requisiti per l'adozione piena V. Montaruli, *Il diritto alla continuità affettiva*, cit., p. 7.

[34] Per un esempio pratico, l'unico a ora nella giurisprudenza edita, cfr. Cass. civ. 7 giugno 2017, n. 14167.

valenza essenzialmente programmatica, come indicazione ai genitori di uno dei canoni per una "buona genitorialità". Tuttavia, soprattutto nell'attuale contesto culturale in cui non sempre la continuità affettiva con gli affidatari è pacifica, pare opportuno che giudici e servizi diano espressamente conto nei provvedimenti di cessazione dell'opportunità di mantenimento dei legami, anche stabilendone modi e tempi, tenendo conto delle proposte in merito dei servizi e degli stessi affidatari, in quanto soggetti che meglio conoscono il minorenne[35]. In questo senso parrebbe peraltro esprimersi un recentissimo intervento di legittimità che accoglie, tra gli altri, i motivi di ricorso della procura generale e del tutore di una minorenne il cui stato di adottabilità era stato revocato: nel provvedimento del giudice di secondo grado infatti mancava ogni "valutazione" circa la tutela della continuità della relazione con gli affidatari, con i quali la bimba, di cinque anni, aveva vissuto quasi dalla nascita (Cass. civ. 7 giugno 2017, n. 14167).
Occorrerebbe, infine, ragionare sulle modalità per garantire un adeguato monitoraggio sull'implementazione della previsione di mantenimento dei contatti, particolarmente nei casi in cui il minorenne faccia ritorno nella famiglia di origine. Sia nel caso di affidamento giudiziale, sia nel caso di affidamento consensuale, infatti, la cessazione dell'affido determina la chiusura del fascicolo e dunque della vigilanza, salvo i casi in cui l'affido sia ad altra famiglia o venga deciso un affidamento preadottivo (eventualità in cui la situazione rimane in carico ai servizi per la vigilanza sul "nuovo" nucleo e dunque, essendo obiettivo generale la tutela del minorenne, può emergere anche l'inottemperanza o la necessità di modifica di disposizioni prese a suo tempo a protezione dell'interesse del bambino). Nulla vieta tuttavia che possano per esempio essere richieste dal giudice relazioni periodiche di aggiornamento.

c) Art. 4 legge n. 173 del 2015: *"All'articolo 44, comma 1, lettera a), della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «stabile e duraturo» sono inserite le seguenti: «anche maturato nell'ambitodi un prolungato periodo di affidamento»*.

L'ultima garanzia sostanziale a favore della continuità degli affetti maturati con gli affidatari codificata dalla legge n. 173 del 2015 è il riconoscimento della possibilità di adozione in casi particolari da parte degli affidatari se il minorenne rimane orfano di entrambi i genitori durante l'affidamento familiare (art. 44 comma 1 lett. *a*).
Anche qui *nihil sub sole novum*. La novella si limita infatti a specificare che il "rapporto stabile e duraturo" "preesistente" alla morte dei genitori il quale costituisce presupposto per la domanda di adozione nel caso di orfanità ben può essersi consolidato nell'ambito di un affidamento. Tutti i commentatori concordano tuttavia nel ritenere che l'ipotesi dovesse già ritenersi compresa nella precedente locuzione[36] e che, diversamente da quanto richiesto per il passaggio all'adozione piena, non sia qui richiesta una preventiva dichiarazione dello stato di adottabilità del minorenne.
Peraltro, come dimostra l'assenza di giurisprudenza edita sul punto, sia precedente sia successiva all'entrata in vigore della legge n.173, si tratta in effetti di una fattispecie di applicazione assai rara. In ogni caso essa può assumere una certa valenza simbolica nell'impianto normativo della legge n.184 in quanto formalizza una "passerella" tra affidamento familiare e adozione in casi particolari.

[35] Così anche V. Montaruli, "Il diritto alla continuità affettiva", cit., p. 7 e F. Tonizzo, intervento orale durante il convegno sull'implementazione della legge n. 173 del 2015 organizzato al Senato il 17 marzo 2016.
[36] Così, pur in termini dubitativi, A. Morace Pinelli, "Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci ed ombre della legge 19 ottobre 2015 n.173", cit., par. 3.

3.3 Le garanzie processuali

a) Art. 4, comma 5 *quater*, legge n. 184 del 1983: "*Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5*-bis *e 5*-ter*, tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali…*".

Il nuovo comma 5 *quater* dell'art. 4 della legge n.184/1983 ha un contenuto processuale: prevede infatti che nei procedimenti che seguono la cessazione dell'affido il giudice "tiene conto anche delle valutazioni documentate dei servizi sociali".
La scelta di inserire tali previsioni in un dettato normativo volto a tutelare la continuità degli affetti tra minorenne e affidatari lascia intendere che esse sono ritenute funzionali a garantire il diritto degli stessi alla continuità degli affetti con gli affidatari[37]. I servizi sociali sono tra coloro che più conoscono la situazione del minorenne e l'andamento dell'affido: per legge, infatti, il servizio sociale ha "la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni" (art. 4 comma 3 legge n.184/1983) e "nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minorenne secondo le modalità più idonee (*ivi*, art. 5, comma 2).
La formulazione scelta tuttavia lascia intendere che la collaborazione con i servizi non è obbligatoria (come avviene per esempio per la valutazione dell'idoneità degli aspiranti genitori adottivi *ex* art.29 *bis* comma 3) ma facoltativa, a discrezione del giudice[38]. Essendo poi la decisione finale attribuita all'autorità giudiziaria, il tribunale non ha un vero e proprio obbligo di decidere conformemente alle indicazioni dei servizi, deve però in tal caso motivare sulle ragioni della difformità di vedute.

b) Art. 4, comma 5 *quater*, legge n. 184 del 1983: "*Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5*-bis *e 5*-ter*… ascolta* […] *il minore che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento*".

Ulteriore previsione è l'ascolto del minorenne che ha compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore se capace di discernimento. Il diritto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, "di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano" è codificato in termini generali dall'art. 315 *bis* comma 3 cod. civ., del quale dunque la norma in commento costituisce una specificazione, tecnicamente non necessaria, anche se opportuna.
La funzione dell'ascolto è duplice. Nello spirito dell'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minorenne (che com'è noto riconduce l'ascolto all'esercizio della libertà di espressione dell'individuo), esso è anzitutto "lo strumento diretto per raccogliere le opinioni nonché le valutazioni ed esigenze rappresentate dal minorenne in merito alla vicenda in cui è coinvolto e nel contempo per consentire al giudice di percepire con immediatezza, attraverso la voce del minorenne e nella misura consentita dalla sua maturità psicofisica, le esigenze di tutela dei suoi primari interessi" (Cass. civ., n.7282/2010, cit.). Oltre a ciò, il minorenne, come i servizi, è fonte privilegiata di informazioni per il giudice, essendo il protagonista della vicenda giudiziaria.

[37] Ritiene che la norma abbia anche la finalità di contrastare l'uso massiccio di consulenze tecniche d'ufficio L. Fadiga, intervento orale durante il convegno sull'implementazione della legge n. 173/2015 organizzato presso in Senato il 17 maggio 2016.

[38] Sull'opportunità che il giudice incarichi i servizi di svolgere un'indagine sociale P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n.173/2015", cit., p.608 ("Pare scontato che il tribunale per i minorenni nel giungere a questa decisione debba valersi anche delle indagini svolte dai servizi territoriali").

c) Art. 5, comma 1, legge n. 184 del 1983: "*L'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato ed hanno facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minorenne*".

La terza e ultima garanzia processuale prevista dalla legge n.173 del 2015 a tutela della continuità degli affetti tra minorenne e affidatari è costituita dalla necessaria presenza dell'"affidatario" o dell'eventuale "famiglia collocataria" "nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minorenne affidato" (art. 5, comma 1). Essi infatti devono essere "convocati" dal giudice "a pena di nullità" e hanno "facoltà di presentare memorie scritte nell'interesse del minorenne" (*ibidem*).
Sebbene appaia in linea generale una "prassi di buon senso… l'ascolto diretto di chi, convivendo con il minorenne, può meglio di altri soggetti rappresentare al giudice la situazione personale attuale del minorenne stesso"[39], è questa la prescrizione della legge n. 173 del 2015 che ha suscitato, a posteriori, maggiore attenzione e dibattito da parte degli operatori, dei commentatori e della giurisprudenza[40].
Il precetto si estende a tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, e quindi a quelli di limitazione e decadenza dalla responsabilità genitoriale e per la dichiarazione dello stato di adottabilità[41], ma anche a quelli di affidamento dei figli minorenni in occasione della scissione della relazione di coppia tra i genitori[42]. Recente giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che il riferimento è a tutti i procedimenti in corso all'entrata in vigore della disposizione a prescindere dal grado in cui si trovano[43].
Si equipara all'affidatario (cioè la persona fisica cui il minorenne è stato direttamente affidato) l'"eventuale famiglia collocataria", cioè coloro presso i quali il minorenne sia stato collocato dal servizio sociale indicato quale affidatario dal giudice. Parte della dottrina ha criticato tale scelta, ritenendola una legittimazione indiretta di prassi distorte di affidamento ai servizi che poi collocano il minorenne presso famiglie "collocatarie" o comunità di tipo familiare[44].

[39] Associazione Famiglie per l'Accoglienza, contributo scritto presentato per l'audizione alla Commissione Giustizia del Senato il 6 maggio 2014. In senso analogo riscostruisce la funzione della convocazione degli affidatari la recente pronuncia Cass. civ. 7 giugno 2017, n. 14167 ("l'audizione degli affidatari era tanto più necessaria al fine di poter effettuare una corretta ponderazione dei fatti acquisiti ed un adeguato bilanciamento dei diritti in conflitto…").

[40] Quattro delle cinque pronunce a oggi edite che riguardano l'applicazione della legge n. 173/2015 concernono questa disposizione: Trib. Milano, ord. 26 novembre 2015; App. Milano, 19 luglio 2016, in *Il familiarista.it* e *Diritto e Giustizia*, 2017; Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2017, n. 14167, *il Familiarista.it* con nota di A. Figone; Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2017, n. 23574.

[41] Qui la norma deve essere coordinata con l'art. 15 comma 2 che già prevede: "la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato...".

[42] Così M. Dogliotti, "Modifiche alla disciplina dell'affidamento familiare, positive e condivisibili nell'interesse del minore", cit., p. 1110 e A. Figone, "Affido familiare: la nuova legge sulla continuità delle relazioni familiari", cit., p. 3. Per un esempio cfr. Trib. Milano, 26 novembre 2015, in *Guida al diritto*, 2016, 1, p. 68 con nota di Finocchiaro che però poi nel merito ritiene non sia necessario procedere all'ascolto dell'affidatario in quanto trattavasi dell'ente pubblico.

[43] Cassano la revoca in appello dello stato di adottabilità pronunciata al termine di un procedimento di secondo grado durante il quale gli affidatari non erano stati sentiti, Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2017, n. 14167 e Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2017, n.23574.

[44] "Non vedo perché il collocatario debba avere voce in capitolo nei giudizi di cui certamente non può essere non solo parte, ma neppure protagonista" (C. M. Bianca, Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 10 giugno 2015). L'opinione è condivisa da A. Morace Pinelli ("Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci ed ombre della legge 19 ottobre 2015 n.173", cit., par. 1), secondo cui è "incomprensibile" il riconoscimento della legittimazione attiva anche alla famiglia collocataria.

Altri hanno invece messo in luce come l'estensione appaia conforme alla *ratio legis* di consentire al giudice di raccogliere migliori informazioni sulla situazione del minorenne della cui vita si discute, essendo indubbio che i collocatari, quandanche non affidatari, abbiano quella consuetudine di vita che li rende testimoni privilegiati[45]. Oltre a ciò, occorrere prendere atto che gli affidi ai servizi (con successivo collocamento da parte di questi ultimi dei minorenni presso famiglie) esistono e che dunque escludere i collocatari dalla convocazione significherebbe, in definitiva, ridurre l'apparato di garanzie a sostegno della continuità degli affetti per i minorenni affidati ai servizi invece che a persone fisiche[46]. Questione ulteriore è poi se possano ritenersi inclusi nel dovere di ascolto i responsabili delle comunità in cui vivano i minorenni: secondo una prima giurisprudenza parrebbe di no[47], anche se la *ratio* della norma sembrerebbe invece favorire l'ascolto di tutti coloro che abbiano con il minorenne fuori della famiglia una consuetudine di vita[48].
Innovativa è stata poi la scelta del verbo "convocare", che sostituisce il consueto "sentire" (art. 5 comma 1, così come modificato dalla legge n.149/2001[49]). Sebbene sia vero che le locuzioni sono in parte sovrapponibili (essendo la convocazione funzionale all'ascolto)[50], ci si è chiesti quale sia stata la ragione di una scelta linguistica inusitata e, in particolare, se essa risponda alla volontà legislativa di far partecipare l'affidatario al processo, riconoscendogli il ruolo di *parte*.
Già in sede di lavori parlamentari qualcuno aveva auspicato tale interpretazione[51], sostenuta poi autorevolmente dal Procuratore generale della Corte suprema di Cassazione nell'Assemblea generale della Corte sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2015 ("l'intervento legislativo citato, affermando il ruolo centrale degli affidatari in tutte le procedure che riguardano minorenni in affidamento, implicitamente riconoscendone la legittimazione, imporrà un ripensamento della linea interpretativa tradizionale").
Oggi, tuttavia, l'opinione unanime è negativa[52]. In senso contrario all'attribuzione agli affidatari del ruolo di parte processuale nei procedimenti *de responsabilitate* depongono infatti inequivocabilmente i lavori preparatori[53] e un'interpretazione sistematica e teleologica della novella.

[45] P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n. 173/2015", in *Famiglia e diritto*, 2017, pp. 608 e sg.
[46] Così C. Forcolin, Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 10 giugno 2015.
[47] Così Trib. Milano, 26 novembre 2015, cit., che ritiene non sia necessario procedere all'ascolto perché nel caso di specie il minore era affidato al Comune e collocato in una comunità.
[48] Così L. Mollica, intervento durante il convegno sull'implementazione della legge n. 173/2015 tenutosi il 17 marzo 2016 presso il Senato.
[49] La norma era stata allora introdotta "per rispondere a una richiesta ripetuta delle associazioni e della dottrina di recepire nel processo gli apporti di conoscenze, di opinioni e di richieste degli affidatari – che per un certo tempo hanno dato al minore quegli apporti affettivi di cui ha bisogno – per una migliore decisione" (P. Pazè, Audizione alla Commissione Giustizia del Senato, 6 giugno 2014).
[50] Critico sull'utilizzo del termine "convocazione" che "tecnicamente non vuole dire nulla perché convocazione non significa partecipazione al giudizio"C. M. Bianca, Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 10 giugno 2015.
[51] Il riferimento è all'opinione espressa a nome dell'AIAF dal suo Presidente A. Sartori durante l'audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 10 giugno 2015.
[52] In giurisprudenza cfr. da ultimo Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 2017 n. 23574 ("pur non assumendo gli affidatari la qualità di parte…") e nella giurisprudenza di merito, in modo argomentato, App. Milano, 19 luglio 2016, in *Il familiarista.it*. In dottrina cfr. L. Lenti, "Affidamento, adozione e continuità affettiva: la legge n. 173 del 2015", cit., p. 7; V. Montaruli, "Il diritto alla continuità affettiva", cit., p. 7; A. Morace Pinelli, "Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci ed ombre della legge 19 ottobre 2015 n. 173", par. 1; P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n.173/2015", cit., p. 608. Nello stesso senso anche Tavolo Nazionale Affido, *Una legge che mette al centro la tutela del diritto dei minori affidati alla continuità affettiva*, gennaio 2016.
[53] Nella relazione della seconda commissione Giustizia si legge infatti "non è l'effettiva presenza in udienza dell'affidatario ad essere richiesta sotto pena di nullità, ma soltanto la sua convocazione in quanto soggetto interessato al procedimento cui, tuttavia, non si può concedere una posizione eccessivamente forte e rigida".

Gli affidatari e la famiglia collocataria non sono citati tra i soggetti che devono essere avvertiti dell'inizio del procedimento (art.10) né devono ricevere notifica dello stesso; se fossero già parti, inoltre, non si vedrebbe perché specificare che possono presentare memorie (sarebbe ovvio)[54]. La *ratio* del loro ruolo *sui generis* di "terzi non indifferenti"[55] è invece volto ad evitare che assumano un ruolo contrapposto alla famiglia di origine in un processo, quello per la limitazione/decadenza/dichiarazione dello stato di adottabilità, il cui fine è valutare l'adeguatezza dell'esercizio delle funzioni genitoriali da parte della famiglia di origine. Essi infatti non sono, come invece è il minorenne, titolari di un vero e proprio diritto soggettivo all'ascolto e neanche sono portatori dell'interesse del minorenne, che è invece rappresentato dal pubblico ministero, dal curatore speciale, dal tutore: sono invece sempre e solo fonte di informazione per il giudice[56]. Di conseguenza si ritiene, per esempio, che essi non possano far valere direttamente la nullità per mancata convocazione[57] dovendo dunque la stessa essere dedotta dal pubblico ministero[58]; non abbiano l'obbligo di difesa tecnica pur potendosi probabilmente munire di un difensore di fiducia[59]; non possano accedere agli atti processuali, non possano impugnare il provvedimento che statuisce sullo stato di adottabilità[60]. Peraltro, per gli affidatari, l'attribuzione della qualifica di parte risulterebbe economicamente onerosa[61].

Quasi nulla dice tuttavia la novella sulle modalità di ascolto degli affidatari. Il riferimento alla "convocazione" da parte del giudice lascia intendere che l'ascolto debba essere sempre e comunque compiuto direttamente a opera del giudice e non avvenire invece in via indiretta, per esempio per la mediazione dei servizi[62]. Nel caso in cui l'identità degli affidatari non sia già nota alla famiglia di origine, il giudice dovrà procedere all'ascolto tutelando la riservatezza degli affidatari e il loro anonimato[63]. Dubbie sono tuttavia le modalità concrete attraverso le quali raggiungere tale obiettivo. Utili indicazioni potrebbero venire dalle modalità con le quali da tempo in alcune realtà territoriali si procede all'ascolto degli affidatari nel caso del cosiddetto " affido a rischio giuridico": per esempio, il verbale del colloquio degli affidatari con il giudice viene sottoscritto dal tutore (ma ben potrebbe essere per

[54] Gli argomenti sono così efficacemente sintetizzatati da App. Milano, 19 luglio 2016, cit.

[55] Cfr. in tema Cass. civ., 9 ottobre 2017 n. 23574, cit. che parla di "ibridazione processuale". Di parte in senso sostanziale parla A. Figone, "Affido familiare: la nuova legge sulla continuità delle relazioni familiari", cit., p. 3.

[56] In questo senso P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n.173/2015", cit., p. 608, secondo cui l'ascolto è volto a "utilizzare la loro esperienza e conoscenza del minore al fine di comporre un quadro più completo di conoscenza procedimentale".

[57] P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n.173/2015", cit., p. 608.

[58] Per un esempio concreto cfr. Cass. civ. 7 giugno 2017, n. 14167 ove appunto era la Procura generale a ricorrere per Cassazione invocando, tra l'altro, il mancato ascolto degli affidatari.

[59] In questo senso, pur in termini dubitativi, V. Montaruli, "Il diritto alla continuità affettiva", cit., p. 7.

[60] Così App. Milano, 19 luglio 2016, cit. In dottrina, P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n.173/2015", cit., p. 608. Questione ulteriore è se essi possano chiedere di essere assistiti da un legale: in senso favorevole si potrebbe argomentare a favore dell'esistenza di un litisconsorzio necessario.

[61] Così il contributo scritto presentato dall'Associazione Famiglie per l'Accoglienza –APS durante l'audizione alla Camera dei Deputati il 6 giugno 2014.

[62] E. Ceccarelli, "Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge", cit., p. 19; L. Lenti, "Affidamento, adozione e continuità affettiva: la legge n. 173 del 2015", cit., p. 8; P. Morozzo della Rocca, "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la legge n.173/2015", cit., p. 608.

[63] E. Ceccarelli, "Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge", p. 20. In quest'ottica C. Maggia nella sua audizione a nome dell'AIMMF in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati il 10 giugno 2015 affermava "Per quanto riguarda l'audizione della famiglia collocataria o affidataria, ci possono essere ragioni che impongano la riservatezza sull'identità di questa famiglia" proponendo di aggiungere che "l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati salvaguardandone, se necessario, la riservatezza".

esempio, in mancanza del tutore, il curatore speciale) che si assume la responsabilità della loro identificazione e in questo modo preserva il loro anonimato[64].
Infine, onde rinforzare la prescrittività della previsione normativa dell'ascolto degli affidatari, la novella innova il diritto previgente prevedendo esplicitamente la *nullità* quale sanzione per la mancata convocazione[65]. L'obiettivo è sconfessare prassi previgenti che riducevano la prescrizione sull'ascolto degli affidatari a lettera morta[66]: da un lato perché non c'era sanzione per il suo mancato rispetto, dall'altro perché i collocatari non erano sentiti se l'affido era disposto al servizio sociale. Nell'interesse del minorenne, la nullità pare peraltro doversi configurare come relativa e dunque sanabile eventualmente nel secondo grado di giudizio[67].
Ulteriore garanzia processuale della "voce" degli affidatari nel procedimento è poi il riconoscimento agli stessi della facoltà di presentare al giudice "memorie, nell'interesse del minorenne". Per le ragioni già illustrate, la norma va letta a riprova del fatto che gli affidatari non sono parti processuali: diversamente opinando non si capirebbe infatti la ragione per la quale la legge riconosca loro espressamente tale facoltà, tradizionalmente compresa tra i poteri delle parti processuali, o perché si precisi che essi possono presentare memorie "nell'interesse del minorenne", cioè di un soggetto terzo. Così come l'ascolto, obiettivo delle memorie è fornire direttamente al giudice, senza l'intermediazione dei servizi, informazioni privilegiate sulla situazione attuale del minorenne. Non essendovi requisiti legali di forma, le memorie possono essere depositate nella cancelleria del Tribunale per i minorenni o anche inviate via posta.

4. Un passo di civiltà, una legge superflua o un esempio di eterogenesi dei fini[68]?

L'analisi condotta nei paragrafi che precedono mostra come le garanzie sostanziali e processuali previste dalla legge n. 173 del 2015 a tutela della continuità degli affetti tra minorenne e affidatari fossero tecnicamente già esistenti e percorribili anche nel diritto previgente.
Da qui l'opinione di alcuni secondo cui la legge sarebbe sostanzialmente superflua[69].

[64] Così il Tavolo Nazionale Affido, *Lettera alle famiglie affidatari sul loro ascolto presso il Tribunale per i minorenni*, 25 aprile 2017.
[65] Rileva per esempio la nullità della revoca dello stato di adottabilità per mancato ascolto in appello degli affidatari, Cass. civ. 7 giugno 2017, n. 14167.
[66] Rileva autorevolmente la disapplicazione dell'obbligo di ascolto nel diritto previgente, L. Fadiga, intervento durante il convegno sull'implementazione della legge n. 173/2015 organizzato presso il Senato il 17 marzo 2016.
[67] Cfr. P. Lovati, Presidente dell'Unione nazionale Camere minorili (UNCM) e C.Maggia, Vicepresidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF), Resoconto stenografico delle audizioni alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 10 giugno 2015. In dottrina, vd. P. Morozzo della Rocca, op. cit., p. 608.
[68] È il titolo efficacemente scelto da Luca Villa e Grazia Ofelia Cesaro per un convegno sulla legge n. 173/2015 organizzato a Milano il 20 gennaio 2017 dalla Camera minorile di Milano e dall'AIMMF, con il patrocinio del Comune di Milano.
[69] In questo senso si è per esempio espresso il Presidente del Tribunale per i minorenni di Torino Stefano Scovazzo durante il convegno "Il diritto alla continuità affettiva (teoria e prassi applicative della legge 19 ottobre 2015 n.173)", tenutosi a Milano il 20 gennaio 2017.

Al contrario, la maggioranza degli operatori[70] e dei commentatori[71] vede la legge n. 173 del 2015 con favore poiché afferma che di regola è nell'interesse del minorenne mantenere i rapporti con la famiglia affidataria dopo il termine dell'affidamento. Purtuttavia, i numerosi dubbi interpretativi evidenziati nelle pagine che precedono mostrano la necessità della promozione a livello nazionale e locale di interpretazioni uniformi e prassi condivise, anzitutto con riferimento alla presentazione della domanda di adozione e alla valutazione dell'idoneità degli aspiranti genitori adottivi già affidatari (*supra* par. 2.2 lett. *a*), alle prescrizioni circa il mantenimento della positive relazioni socio-affettive tra minorenni e affidatari dopo la cessazione dell'affidamento (*supra* par. 2.2 lett. *b*), alla "convocazione" degli affidatari nei procedimenti *de responsabilitate* e alla loro facoltà di presentare memorie (*supra* par. 2.3 lett. *c*).
In chiusura, appare peraltro interessante notare come la giurisprudenza abbia iniziato fin da subito ad attribuire al titolo della legge n.173 un valore generale che travalica l'ambito della continuità degli affetti tra affidatari e minorenne, lasciando dunque intravedere una sorta di "eterogenesi dei fini". Come illustrato *supra*, infatti, essa viene invocata per argomentare l'utilizzo dell'art. 44 lett. *d* per l'adozione dei minorenni in affidamento da parte degli affidatari che non abbiano i requisiti per l'adozione piena, contribuisce indirettamente allo smantellamento del segreto dell'adozione e favorisce di fatto le adozioni aperte. Infine, essa viene richiamata come alternativa nazionale alla previsione di cui all'art. 8 CEDU per sostenere l'esigenza di dare un riconoscimento giuridico a rapporti di filiazione esistenti *de facto*. L'esempio più noto è quello della cosiddetta *step-parentadoption* da parte del genitore sociale dello stesso sesso del genitore biologico: nel suo noto intervento di avallo dell'utilizzo dell'art. 44 lett. *d* per dare riconoscimento alla genitorialità della madre sociale *partner* della madre gestante, i giudici di legittimità hanno invocato la "salvaguardia della continuità affettiva" che "costituisce la *ratio* della già menzionata, recentissima l. n. 173 del 2015, tanto da costituire il titolo della novella" (Cass. civ., 22 giugno 2016, n. 12962).

[70] "Il nostro giudizio sulla proposta è del tutto positivo" (A. Sartori, Presidente dell'Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori, AIAF);"L'impianto della legge ci trova assolutamente d'accordo" (Cristina Maggia, Vicepresidente dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, AIMMF); "Abbiamo espresso anche noi un parere favorevole per quanto riguarda la proposta di legge" (P. Lovati, Presidente dell'Unione nazionale Camere minorili, UNCM). I giudizi riportati sono stati espressi durante l'audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 10 giugno, 2015, il cui resoconto stenografico è disponibile all'indirizzo http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/stenografici/html/02/indag/c02_affettiva/2015/06/10/indice_stenografico.0001.html.

[71] "Esprimo… la mia condivisione per quanto riguarda l'impianto fondamentale" (C. M. Bianca, Audizione alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, 10 giugno 2015, cit.); "la legge n.173/2015 deve, senz'altro, essere accolta favorevolmente" (A. Morace Pinelli, "Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci ed ombre della legge 19 ottobre 2015, n.173", in *Dir. fam. e pers.*, 2016, p. 305); "Le finalità delle modifiche… sono apprezzabili per molti motivi" (P. Pazè, Audizione alla Commissione Giustizia del Senato, 6 maggio 2014. Il testo è disponibile all'indirizzo:https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/001/422/RACCOLTA_CONTRIBUTI.pdf).



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

2.
L'applicazione della legge ad un anno dall'entrata in vigore

1. Il metodo utilizzato

Il Gruppo di lavoro ha elaborato un questionario che è stato inoltrato, con nota a firma dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza[72], a tutti i Presidenti dei tribunali per i minorenni del territorio nazionale. Il questionario è stato predisposto con l'intento di acquisire, a poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge n. 173 del 2015, informazioni sulle modalità di applicazione della legge stessa e in particolare sulle prassi e gli orientamenti che si sono affermati nella scelta della famiglia adottiva, nei casi di minorenni provenienti da una precedente esperienza di affidamento familiare. L'indagine si è concentrata sulle prassi applicative della legge sulla continuità affettiva alle ipotesi di avvenuto o mancato passaggio dall'affido all'adozione presso la stessa famiglia affidataria, escludendo, pertanto, i casi di rientro del minorenne nella famiglia di origine, nonché di affidamento presso una famiglia diversa.
L'interesse a esplorare tale dimensione è scaturito dalla necessità di verificare lo stato di applicazione della prima garanzia sostanziale introdotta dalla legge n.173, del 2015, ovverosia la possibilità di adozione piena del minorenne da parte degli affidatari, dopo "un prolungato periodo di affidamento".
In particolare il questionario ha sollecitato i tribunali per i minorenni a fornire informazioni in merito:

1. alle caratteristiche dei casi in cui il minorenne in affido è stato dichiarato adottabile e adottato dalla famiglia affidataria;
2. alle caratteristiche dei casi in cui il minorenne in affido è stato dichiarato adottabile ed è stato adottato da famiglia diversa da quella affidataria;
3. alle modalità di gestione del rientro del minorenne nella famiglia di origine;
4. alle possibili indicazioni sul mantenimento dei rapporti con la divenuta ex-famiglia affidataria, in base a quanto disposto dalla legge n. 173 del 2015;
5. a quale sia la prassi prevalente, durante il procedimento di adottabilità, relativamente all'ascolto della famiglia affidataria e del minorenne.

Nel rispondere alle domande i Presidenti dei tribunali per i minorenni sono stati invitati a considerare quale periodo di riferimento l'anno 2016.
Inoltre, per riuscire ad acquisire informazioni anche da parte dei tribunali per i minorenni che hanno rappresentato l'impossibilità di dare risposte di natura statistica a causa della carenza di personale, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza ha richiesto[73] di fornire indicazioni in merito alle prassi prevalenti adottate nei casi di minorenni in affido, dichiarati poi adottabili. Le risposte sono state fornite su materiale cartaceo.
Successivamente le informazioni acquisite sono stati trasferite su un formato *excel* che potrebbe diventare, con i dovuti adattamenti e sviluppi, uno strumento stabile di monitoraggio sullo stato di attuazione della legge, attraverso l'immissione diretta dei dati da parte di referenti dei tribunali per i minorenni.
Gli esiti emersi dai questionari, anche in considerazione della relativamente bassa omogeneità dei dati, sono stati analizzati per evidenziare i *trend* in merito ai criteri utilizzati dai tribunali per i minorenni per scegliere la famiglia adottiva per i minorenni in affidamento (familiare e preadottivo c.d. a rischio giuridico).

[72] Nota del 16 marzo 2017: allegato A.
[73] Nota del 16 giugno 2017: allegato B.

2. Riflessioni sui *trend* emersi dalla lettura dei questionari

L'indagine ha coinvolto 29 tribunali per i minorenni che hanno così reagito alla richiesta:
- 18 tribunali per i minorenni hanno risposto alle richieste dell'Autorità garante trasmettendo il questionario compilato (Ancona, Campobasso, Bolzano, Brescia, Caltanissetta, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Napoli, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Sassari, Torino e Trieste);
- 3 tribunali per i minorenni hanno risposto alle richieste dell'Autorità garante illustrando in modo discorsivo i *trend* e le prassi adottate (Bologna, Trento e Venezia);
- 2 tribunali per i minorenni hanno dato riscontro alle richieste dell'Autorità garante, ma senza compilare il questionario e senza dare informazioni sui *trend* e sulle prassi adottate (Roma e Bari);
- 6 tribunali per i minorenni non hanno risposto alle richieste dell'Autorità garante (Catanzaro, Messina, Milano, Perugia e Salerno).

Dalle risposte pervenute si rileva una particolare disponibilità da parte dei tribunali per i minorenni del sud, dai quali proviene il 40% dei questionari compilati. Sul fronte delle risposte si evidenzia una criticità importante legata ai dati mancanti relativi a tribunali geograficamente significativi per il loro dimensionamento territoriale, per i quali sarebbe stato interessante avere informazioni statistiche anche al fine di avere un panorama completo e più attendibile sulle prassi.
I dati raccolti non consentono, allo stato, una elaborazione scientifica perché, pur apprezzando lo sforzo posto in essere dai tribunali, la carenza di alcune risposte nei questionari compilati e la mancata copertura di tutti i distretti di Corte d'Appello non consentono un commento del singolo dato ma solo la possibilità di ragionare per linee di tendenza, sulle criticità e sui punti di forza che in futuro potranno essere oggetto di ulteriori approfondimenti.
Nonostante i limiti rilevati, è utile proporre alcune riflessioni sui dati raccolti, in particolare sul profilo delle famiglie affidatarie e dei bambini e ragazzi che sono stati adottati.

2.1 Le famiglie affidatarie

Per quanto riguarda il profilo delle famiglie affidatarie che successivamente sono diventate adottive, ci sembra importante sottolineare che si tratta nella maggioranza dei casi di famiglie senza figli, che avevano già formalizzato la disponibilità all'adozione prima del collocamento in affido dei minorenni. È emerso, inoltre, che quando la famiglia adottiva non è quella affidataria, quest'ultima, nella maggior parte dei casi delineati dai tribunali che hanno risposto a questa domanda, ha invece già figli.
Questo dato diventa ancor più significativo in relazione al fatto che nella quasi totalità dei casi siamo dinanzi ad affidi *ex* art.10 della legge n. 184 del 1983, i cosiddetti "affidi a rischio giuridico", un aspetto che conferma l'iniziale disponibilità del nucleo a diventare famiglia adottiva.
Anche il tempo è certamente una variabile da non sottostimare, i collocamenti in affido hanno una durata che, se pur non quantificata in anni, viene descritta come significativa.
Sarebbe importante approfondire alcuni dati, quali ad esempio quelli forniti dal Tribunale per i minorenni di Torino, poichè nel modo in cui sono stati espressi non consentono di commentare la significativa esperienza territoriale delle c.d. "famiglie ponte". L'assenza di una informazione sulla durata degli affidi in "famiglie ponte", al di là di quanto previsto nei protocolli e nei regolamenti delle realtà territoriali in cui vengono sperimentate, non consente di approfondire una riflessione su questa specifica realtà.

Appare significativo però proporre una riflessione su quest'area laddove la famiglia transita da una disponibilità all'affido ad una disponibilità adottiva, o per contro all'impossibilità per la famiglia di accedere all'idea dell'adozione.
Un percorso in entrambe le prospettazioni è ricco di significati, di fatiche, di ambivalenze per i genitori, per eventuali figli presenti nel nucleo, ma soprattutto per il bambino o ragazzo che vive un'esperienza fondante per la sua integrità di persona e per i legami che ha costruito.
Sarebbe stato importante acquisire informazioni specifiche con riferimento ai casi in cui un minorenne dichiarato adottabile sia stato collocato in famiglia diversa da quella affidataria, per poter verificare l'evoluzione della giurisprudenza in merito all'adozione di provvedimenti che rechino indicazioni in grado di rispondere alle peculiarità della storia di ogni singolo minorenne.

2.2 I bambini e i ragazzi in affido

Dall'analisi dei dati forniti dai tribunali per i minorenni appare evidente l'attenzione a non separare le fratrie, quale fattore di resilienza importante per ogni bambino, peraltro in continuità con quanto previsto anche dalla legge sull'adozione.
Nella ricostruzione dei profili dei minorenni al centro dei provvedimenti adottati, emerge che si tratta spesso di bambini italiani, o comunque nati in Italia, con un'età che in genere oscilla tra i due e i cinque anni. In due realtà territoriali particolari (Cagliari e Trieste) sono segnalati ragazzi di età superiore agli 11 anni e anche ai 15 anni. Quando l'adozione avviene da parte di famiglia diversa da quella affidataria, stando ai dati forniti da coloro che hanno risposto al quesito in esame, i bambini tendono invece a essere più piccoli, con età tra i due e i quattro anni.
Rispetto al *trend* relativo al tempo trascorso dall'avvio dell'affido alla sentenza di adottabilità, le risposte si concentrano sul lasso di tempo compreso tra i 2 e i 4 anni.
Anche questo dato è chiaramente stimato per approssimazione ben sapendo che l'affido può avere inizio in una procedura di volontaria giurisdizione che solo successivamente si trasforma in procedura di accertamento dello stato di abbandono.

2.3 Il rientro nella famiglia di origine durante il procedimento di adottabilità: la prassi prevalente

Sono 16 i tribunali che hanno risposto alle domande sulle modalità di gestione del rientro del minorenne nella famiglia di origine e 19 quelli che hanno compilato i quesiti sulla prassi prevalente durante il procedimento di adottabilità, si ritiene pertanto interessante fornire un breve resoconto anche di queste risultanze.
Con il questionario è stato chiesto fornire i seguenti elementi di conoscenza riferiti al caso del rientro in famiglia del minorenne e all'ascolto nel procedimento di adottabilità:

1. se il Tribunale nei casi in cui ha disposto il rientro del minorenne che si trovava in affido, ha dato indicazioni sul mantenimento dei rapporti con la divenuta ex-famiglia affidataria in base a quanto disposto dalla legge 173 del 2015;
2. sul procedimento di adottabilità, da chi viene effettuato l'ascolto (giudice togato, giudice onorario o entrambi); se i legali delle parti partecipano all'audizione della famiglia affidataria; se nel caso di affido *ex* art. 10, il verbale di audizione viene secretato; se il curatore e/o tutore del minorenne sono presenti; se alla famiglia affidataria è consentito l'accesso agli atti.

Sul primo punto 9 tribunali su 16 affermano che quando viene disposto il rientro del minorenne che si trovava in affido nella famiglia di origine, essi danno indicazioni sul mantenimento dei rapporti con la divenuta ex-famiglia affidataria in base a quanto disposto dalla legge n. 173 del 2015; al contrario ciò non avviene in genere in 7 sedi di Tribunale.
Sul procedimento di adottabilità le risposte sono riportate in modo sintetico nella tavola che segue:

Procedimento di adottabilità

L'ascolto della famiglia affidataria o del minorenne viene effettuato	
dal giudice togato	5
dal giudice onorario	2
da entrambi	12
I legali delle parti partecipano all'audizione della famiglia affidataria?	
NO	10
SI	9
Nel caso di affido *ex* art.10, il verbale di audizione viene secretato?	
NO	8
SI	11
Il curatore e/o il tutore del minorenne sono presenti?	
NO	3
SI	16
Alla famiglia affidataria è consentito l'accesso agli atti?	
NO	16
SI	3

L'indagine permette di osservare che in genere tutte le figure agenti in sede di tribunale per i minorenni tendono a essere coinvolte nell'ascolto della famiglia affidataria e del bambino, nonché la prevalenza di scelte che mirano chiaramente alla protezione del soggetto minorenne attraverso meccanismi di tutela diretta o mediata: ad esempio la famiglia affidataria è messa nella condizione di riferire apertamente ciò che ha osservato sul bambino senza la presenza, talvolta non favorente, dei legali delle parti. Inoltre, nella maggioranza dei casi il curatore o il tutore del minorenne sono ammessi agli ascolti. Meno condivisa è la pratica di secretare le audizioni *ex* art. 10 e si mantiene un ruolo depotenziato della famiglia affidataria, a cui non è concesso l'accesso agli atti.



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

3.
Le testimonianze delle famiglie affidatarie

1. Premessa

La legge n. 173 del 2015 persegue una nuova diversa visione nel regolare gli istituti dell'affido e dell'adozione superando, per la prima volta, la netta differenziazione dei due percorsi che la legge del 1983 prevedeva distinti. L'introduzione di una maggiore vicinanza tra i due istituti ha modificato alcuni presupposti e illuminato aspetti nuovi e inaspettati nei percorsi di affido, aspetti che appare necessario esplorare nell'esperienza dei vari soggetti coinvolti. Nella complessa architettura che l'affido comporta, attraverso la compartecipazione dei diversi soggetti, istituzionali e privati, interessati, appariva importante verificare direttamente dalla voce delle famiglie le ricadute di queste disposizioni sulle loro esperienze. Il legislatore ha valorizzato il ruolo degli affidatari estendendolo a tutti i procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, prevedendo la facoltà per gli stessi di presentare memorie scritte nell'interesse del minorenne e introducendo l'obbligo per i giudici minorili di convocare gli affidatari, pena la nullità del provvedimento, prima di decidere sul futuro dei minorenni.

2. Il metodo utilizzato

2.1 Gli obiettivi delle interviste

Gli obiettivi delle testimonianze raccolte dalle famiglie che si sono trovate ad accogliere bambini in affido in concomitanza con l'approvazione della legge n. 173 del 2015 riguardano diversi aspetti del percorso, procedurali e non. Uno degli obiettivi è stato quello di verificare se le procedure che le famiglie hanno incontrato lungo il percorso di modifica del collocamento del bambino rispecchiassero le novità introdotte dalla legge. Novità che coinvolgono le prassi riguardanti l'elaborazione dei progetti per i bambini: dalle procedure giuridiche alle modalità di passaggio tra le diverse condizioni di collocamento. Alcune domande rivolte alle famiglie erano orientate a verificare le prevedibili difformi modalità di applicazione delle novità introdotte dalla legge, con la prospettiva di incontrare anche effetti che indicassero una eterogenesi dei fini rispetto alle intenzioni del legislatore. Più in generale, infatti, appariva significativo cercare di cogliere, da parte degli operatori sociali e giuridici coinvolti nel processo, eventuali trasformazioni nel pensiero della cultura minorile. In questo senso, oltre alle tematiche relative alle procedure attuate dai servizi sociali e dai tribunali per i minorenni, si è cercato di individuare, per quanto possibile, anche un eventuale cambiamento nello sguardo della cultura dell'infanzia, nel senso di un rafforzarsi dell'attenzione al minorenne nella sua centralità nelle decisioni che lo riguardano, e nella eventuale maggior consapevolezza degli operatori sociali e giuridici sulla progettualità da attuare per i bambini che crescono in difficoltà nelle loro famiglie.

2.2 Selezione delle famiglie

La scelta delle famiglie da incontrare è stata operata dai componenti del Gruppo di lavoro istituito dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, oltre che dalle segnalazioni pervenute dal Tavolo Nazionale Affido. Le testimonianze sono state raccolte in maniera da poter disporre di uno sguardo che abbracciasse le diverse regioni e le loro eventuali differenze nelle prassi.

2.3 Le tematiche

Le interviste volevano esplorare, oltre al tema specifico del mantenimento dei rapporti del bambino affidato nei diversi passaggi - sia nell'adozione da parte degli affidatari oppure di una coppia diversa da quella affidataria, sia nel caso di un rientro del minorenne nella famiglia d'origine - anche le modalità di applicazione delle procedure da parte dei tribunali per i minorenni e delle prassi dei servizi sociali. Le interviste si proponevano di indagare alcuni aspetti di questi passaggi tra diverse situazioni familiari, per individuare eventuali criticità e suggerire considerazioni e procedure utili nei particolari momenti di cambiamento del collocamento o della condizione giuridica dei bambini. Appariva significativo anche cercare di conoscere gli aspetti relativi al generale clima emotivo che i cambiamenti nella condizione giuridica del bambino avevano provocato, pur consapevoli delle difficoltà di cogliere indicatori obiettivi relativi a questi aspetti.

2.4 Le domande

Sono stati raccolti elementi riguardanti l'età dei bambini nel momento del collocamento e i tempi di permanenza in affido.
Nelle interviste è stato evidenziato il procedere del progetto del bambino affidato e l'eventuale effettivo verificarsi della continuità affettiva; sia quando si è trattato del rientro nella famiglia d'origine, sia quando il bambino è stato adottato da una coppia diversa da quella affidataria, oppure nel caso in cui, valutando il positivo inserimento, fosse stata la stessa famiglia affidataria a diventare adottiva, mantenendo una continuità affettiva interna al percorso del bambino. Sono stati esplorati i rapporti delle famiglie con le istituzioni: servizi sociali e tribunali per i minorenni. In particolare, sulle modalità con le quali è avvenuto l'ascolto delle famiglie e dei bambini, sulla pertinenza delle domande rivolte agli affidatari; così come sull'effettiva possibilità delle famiglie di presentare memorie e poter contare sull'assistenza legale, come previsto dalla legge.
È stato evidenziato il lavoro di accompagnamento delle Equipe Affido dei Comuni e delle Associazioni, che sostengono il percorso di affidamento, rispetto alle novità introdotte dalla norma e all'interazione di questi con i servizi del territorio e con i tribunali per i minorenni.

3. Osservazioni sulle interviste alle famiglie affidatarie

Le interviste alle famiglie, pur non avendo alcun valore scientifico in quanto effettuate su un campione non rappresentativo della generalità delle esperienze di affido realizzate in Italia, costituiscono comunque uno spaccato interessante e ricco di stimoli che consente di operare alcune riflessioni utili sul complesso tema del rapporto tra affido familiare e adozione e sulla continuità affettiva, anche in ragione del fatto che le stesse sono state effettuate in diverse regioni d'Italia e sono quindi, esemplificative delle specificità di alcune realtà territoriali. Il quadro che emerge dalle interviste è quello di una realtà con luci e ombre: interventi rigorosi e buone prassi, accanto a progetti mal definiti e portati avanti con confusione e improvvisazione. Questo stato di cose non sorprende, eppure deve continuare a suscitare allarme e preoccupazione, se si considerano le ricadute negative che ha sulla vita dei bambini e degli adulti coinvolti. Presentiamo ora una sintesi de gli aspetti di maggiore interesse emersi dalle interviste.

3.1 La coerenza e la chiarezza dei progetti

Un primo elemento che è necessario sottolineare riguarda la coerenza e la chiarezza con cui i progetti di intervento in favore dei minorenni e delle loro famiglie vengono formulati e realizzati. Si tratta, come è facile comprendere, di un punto di vitale importanza. Ebbene, le prassi in atto nei diversi contesti per rispondere al bisogno di accoglienza dei minorenni allontanati dalla loro famiglia e che si trovano in una situazione ancora non pienamente definita, sono piuttosto diverse e possono così essere riassunte:

- affidi "ponte" a famiglie specificamente preparate e scelte per questa funzione;
- affidi familiari "classici" a famiglie disponibili ad accoglienze temporanee e/o definitive;
- affidi a "rischio giuridico" a famiglie che hanno dato disponibilità e sono state valutate idonee all'adozione.

Si tratta di prassi diverse, ciascuna delle quali presenta, ovviamente, *pro* e *contro*. Ciò che conta è che, quale sia lo strumento che si decida di usare, lo si faccia sulla base di un progetto ben costruito che preveda una chiara identificazione di obiettivi, interventi e tempi di realizzazione. È superfluo dire che le scelte sul futuro del bambino non possono essere improvvisate, né essere basate su contingenze del momento o con valutazioni imperniate su una prospettiva di breve periodo. Va ricordato che ciò che può essere positivo nell'immediato, potrebbe non esserlo nel medio o lungo termine. Pertanto, solo una progettazione attenta e pensata può dare sufficienti garanzie di rispondere all'interesse del minorenne. Ebbene, dalle interviste emerge che in non pochi casi la progettualità è stata carente o del tutto assente, come nel caso del progetto di affido avviato senza definirne con chiarezza tempi ed esiti attesi, con il risultato che si è dovuto cercare di porre rimedio in qualche maniera a situazioni venutesi a creare non per scelte progettuali ma a causa del concatenarsi di eventi non preventivati, seppure non imprevedibili. Aggiustamenti in corso d'opera sono, ovviamente, possibili e spesso necessari, ma questo fatto non deve giustificare l'imporsi di prassi di lavoro approssimative e prive di progettualità. Fa parte della chiarezza progettuale, inoltre, fornire alle famiglie disponibili ad impegnarsi nell'accoglienza la quantità di informazioni necessarie per consentire loro di ben comprendere le caratteristiche del minorenne e del lavoro che si intende portare avanti. Spiegare in modo chiaro ed esauriente quali siano gli obiettivi del progetto, le sue fasi, i tempi ipotizzabili e gli esiti possibili, è assolutamente doveroso e rappresenta un ingrediente fondamentale per favorire il buon esito dell'accoglienza. Accanto a progetti approssimativi e contrassegnati da significative carenze, si riscontrano situazioni in cui tribunale e/o i servizi hanno ben lavorato, perseguendo con coerenza e chiarezza degli obiettivi ben definiti e corrispondenti ai bisogni del minorenne. Colpisce positivamente, sfidando un pregiudizio radicato, che alcune delle esperienze meglio gestite siano state realizzate nel sud Italia.

3.2 L'abbinamento famiglia affidataria - minorenne

Si è detto dell'importanza di formulare progetti chiari e coerenti e non vi è dubbio che una parte importante della progettazione è relativa all'abbinamento tra famiglia affidataria e minorenne. Dalle interviste si evince che, in alcuni casi, dopo essere partiti per realizzare un certo percorso si è poi proceduto una maniera differente. Si veda, ad esempio, il caso della famiglia coinvolta in un'accoglienza ponte, che si è poi vista chiedere la disponibilità a diventar adottiva o quella in cui un affido iniziato come temporaneo è diventato, dopo pochi mesi, *sine die*. Cambiamenti *in itinere* del progetto, con conseguente ridefinizione di tempi e obiettivi, comportano stress nelle persone coinvolte e il rischio di operare forzature. Si deve tenere presente

che l'affido e l'affido *sine die*sono due condizioni esistenziali significativamente differenti, basate su motivazioni molto diverse tra loro. Pensare che un nucleo familiare possa facilmente transitare dall'uno all'altro può essere illusorio e determinare il successivo insorgere di problematiche, quando la distonia tra attese della famiglia e le esigenze del progetto può diventare non più gestibile. Pertanto, è necessario avere molta cura e rispetto nell'impiegare la disponibilità delle famiglie affidatarie e molta cura nel gestire eventuali cambiamenti di progetto, senza dare per scontato che debba esserci la volontà del nucleo a rivedere la propria disponibilità.

3.3 Il fattore tempo

Una variabile di rilevantissima importanza che emerge nei contenuti delle interviste è quella relativa al tempo necessario per giungere a una decisione definitiva sul futuro del minorenne. Ebbene, a tale proposito si deve osservare che in molti casi i tempi di decisione dei servizi sociali, dei CTU e dei tribunali sono intollerabilmente lunghi e non rispettosi dei bisogni dei bambini. Un nodo critico rilevante nel determinare tale stato di cose è quello della valutazione della recuperabilità delle competenze genitoriali, procedimento complesso che necessita inevitabilmente di un tempo consistente ma che, talvolta, si protrae per la difficoltà di assumere decisioni difficili pur avendo gli elementi per farlo. Sappiamo che la capacità di pervenire in un tempo ragionevolmente contenuto ad una determinazione in merito alla recuperabilità dei genitori naturali e, conseguentemente, a definire quale sia la collocazione più idonea per rispondere ai bisogni del minorenne, costituisce un fattore dirimente nella costruzione di un progetto qualitativamente accettabile. Viceversa, il protrarsi del tempo necessario a realizzare tutti gli accertamenti e ad assumere delle decisioni ha due effetti nefasti che devono essere attentamente considerati:

- il primo è quello di tenere minorenni e adulti in una condizione di incertezza e precarietà con la conseguenza di provocare uno stato di logoramento e stress estremamente dannoso;
- il secondo è quello di rendere ancora più pesanti e gravose le conseguenze di interventi portati avanti senza una progettazione chiara e rigorosa e/o di rendere problematica la "tenuta" di progetti, magari ben costruiti, in cui è previsto il collocamento del minorenne in una famiglia "ponte", quale realtà di passaggio verso il rientro in famiglia o all'adozione, costringendo il bambino a cambiare collocazione dopo anni di legami costruiti con quegli adulti di riferimento. Oppure vi è il rischio di "forzare" la disponibilità temporanea della famiglia affidataria chiedendole di trasformarsi in adottiva, attribuendole la responsabilità enorme, in una situazione psicologica difficilissima, di decidere se far sperimentare al bambino affidato il dolore della separazione.

Se l'intervento delle istituzioni non vuole avere un negativo esito iatrogeno, non può esimersi dal porsi il problema del tempo che passa e del rispetto delle esigenze del minorenne. È certamente noto che la lunghezza dei procedimenti ha molte cause non facilmente risolvibili, ma non per questo possiamo rinunciare a segnalare con forza la gravità di questo problema.

3.4 Il sostegno durante l'accoglienza e nelle fasi di passaggio

Altro aspetto rilevante emerso dalle interviste è l'importanza che riveste il sostegno assicurato alla famiglia affidataria e al minorenne durante l'accoglienza. Ebbene, se in taluni casi la presenza dei servizi socio-sanitari è stata attenta, puntuale ed efficace (particolarmente al sud), in altri si è registrata una latitanza che ha lasciato soli affidatari e minorenne a gestire

una quotidianità complessa e incerta, con tutte le difficoltà conseguenti. Se il sostegno è importantissimo durante l'accoglienza, diventa fondamentale nelle fasi di passaggio da una collocazione all'altra. In più casi il processo di cambiamento da una famiglia all'altra, delicatissimo per tutti gli attori coinvolti e in modo particolare per il minorenne, è stato gestito con improvvisazione e con tempi e modalità non rispettosi del bisogno dei bambini di familiarizzare con i nuovi *care-givers*, come se fosse importante "chiudere" in fretta e voltare pagina. Purtroppo non esistono criteri condivisi sui tempi e i modi opportuni per favorire il passaggio da una famiglia all'altra e è ancora diffusa l'idea che un passaggio rapido a cui segue una netta limitazione o interruzione dei rapporti sia la procedura migliore per favorire l'inserimento del minorenne nel nuovo contesto. Ciò accade nonostante vi siano ormai molte conoscenze sulla necessità di favorire una familiarizzazione progressiva e graduale dei nuovi adulti di riferimento, all'interno di un percorso di "trasmissione di fiducia" tra vecchi e nuovi *care-givers*. Sempre a questo proposito va sottolineata la scarsa attenzione a informare, preparare e sostenere i bambini a comprendere la situazione di transizione in cui si trovano che rimanda alla generale difficoltà degli operatori e dei giudici minorili a incontrare e parlare con i bambini.

3.5 La continuità affettiva

In diversi casi si riscontra che né il tribunale, né i servizi si sono preoccupati di dare indicazioni sulle modalità più appropriate per garantire la continuità della relazione tra la famiglia ex-affidataria e i nuovi referenti del minorenne. Emerge, nelle testimonianze delle famiglie affidatarie, la loro disponibilità a prevedere i tempi necessari al passaggio del bambino in un nuovo collocamento. La regia dei tempi e delle modalità di incontro con il bambino rimangono tuttavia vincolati alla discrezionalità dei nuovi referenti, senza che intervenga una progettualità da parte degli operatori sociali e giuridici di riferimento. Pare, dunque, di poter affermare che l'attenzione a garantire continuità nelle relazioni costruite dal bambino è ancora deficitaria e abbisogna di crescere e consolidarsi. Occorre precisare che l'indagine è stata condotta su esperienze di affido verificatesi o prima o subito dopo l'emanazione della legge n. 173 del 2015, in un clima culturale e operativo che privilegiava la separazione e il "voltare pagina" piuttosto che la salvaguardia dei legami.

3.6 L'ascolto degli affidatari

Esperienze diverse emergono anche in ordine all'ascolto degli affidatari e al peso attribuito al loro punto di vista. Le testimonianze riportano casi in cui il rapporto con il tribunale è stato puntuale e proficuo: gli affidatari si sono sentiti accolti e ben orientati e hanno percepito un interesse autentico per i loro pensieri e le loro emozioni, e situazioni in cui l'ascolto non c'è stato o è stato delegato dal tribunale ai servizi. Segno che la nuova procedura che prevede l'obbligo da parte del tribunale per i minorenni di ascoltare gli affidatari ha bisogno di tempo per affermarsi e diventare consuetudine. Considerazioni simili possono essere fatte in merito alla possibilità riconosciuta dalla legge n. 173 del 2015 di farsi assistere dai rappresentanti di un'associazione familiare durante l'audizione in tribunale. Nessuno degli intervistati ha usufruito di questa opportunità, sia per mancanza di conoscenza della stessa, sia per non averne avvertito l'esigenza.

3.7 La decantazione affettiva

In una delle testimonianze viene riferita la decisione del CTU e del tribunale di inserire il minorenne in struttura per un periodo di "decantazione affettiva". Ebbene, riteniamo di dover dire con chiarezza che il persistere di tale prassi sia assolutamente da contrastare in quanto priva di motivazioni scientificamente fondate e dannosa per il minorenne che si trova a subirla. Le conoscenze disponibili sulle relazioni di attaccamento evidenziano con chiarezza che vivere in un contesto meno ricco di relazioni affettivamente pregnanti e privilegiate, non è di alcuna utilità per il minorenne, privandolo di un nutrimento emotivo di cui ha assolutamente bisogno.

3.8 Il rapporto tra il minorenne e la famiglia di origine negli affidi che diventano adozione

Un'ultima variabile che merita di essere discussa emersa da una delle interviste, è relativa alla prossimità geografica tra la famiglia di origine e la famiglia affidataria. Come è noto, solitamente, negli affidi familiari i due nuclei si conoscono, sono a conoscenza dei rispettivi recapiti e risiedono spesso non lontano l'uno dall'altro. Questo fatto assume specifica rilevanza nel momento in cui il bambino viene adottato dalla famiglia affidataria in forma legittimante, così come contemplato dalla legge n. 173 del 2015, in quanto sarà pressoché inevitabile e, in assenza di specifiche controindicazioni, utile che le relazioni tra il minorenne e la famiglia di origine continuino, in qualche modo, ad esistere. In questo modo si verrà a determinare, di fatto, un'adozione aperta formalmente non prevista dal nostro ordinamento, se non nella forma dell'adozione in casi particolari *ex* art. 44, comma d). Con una criticità oggettiva, da ricondursi all'assenza di norme e di servizi in grado di regolare i rapporti tra i due nuclei, col risultato che la famiglia divenuta adottiva dovrà attrezzarsi in autonomia a governare le relazioni con la famiglia di origine.

4. Conclusioni

In definitiva, pur con i limiti evidenziati, le informazioni emerse dalle interviste forniscono degli stimoli di riflessione interessanti che possono essere utili nel ripensare alcune delle modalità significative dell'agire dei servizi e dei tribunali in materia di tutela dei minorenni, affido familiare e adozione. Più specificamente si osserva che vi è una pluralità di modelli di lavoro e che la legge n. 173 del 2015 non ha ancora determinato l'instaurarsi di prassi condivise nei tribunali e nei servizi. Le interviste, inoltre, mostrano che la connessione tra affido familiare e adozione prospettata dalla legge n. 173 del 2015, e tuttora considerata da molti operatori e giudici minorili impraticabile e inappropriata, si è già verificata in molteplici situazioni, a confermare che quanto previsto dalla nuova normativa è non solo utile e sensato, ma anche possibile. Infatti, la maggioranza delle esperienze raccontate dalle interviste possono essere considerate positive, quanto meno nella parte di collegamento e "contaminazione" tra affido familiare e adozione. Ciò detto non vi è dubbio che il maggiore collegamento tra i due istituti, nella logica della continuità degli affetti, richiede l'individuazione di criteri teorico-metodologici in grado di governare con efficacia la complessità che questi processi di passaggio comportano, soprattutto per ciò che concerne il sostegno al minorenne. Se così non fosse si rischierebbe di sottoporre i bambini a stimoli importanti senza fornire loro gli strumenti emotivi e di pensiero per poterli gestire.



Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza

4.
Le raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza

LE RACCOMANDAZIONI DELL'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Il percorso di approfondimento che ha portato alla redazione del presente documento ha reso possibile uno sguardo particolarmente ampio dell'istituto esaminato in quanto, oltre alla partecipazione delle eterogenee professionalità presenti nel Gruppo di lavoro della Consulta, ha visto il coinvolgimento dei tribunali per i minorenni e delle famiglie che hanno vissuto esperienze di affido.
L'ampia partecipazione e i numerosi dati raccolti hanno evidenziato l'esistenza di diverse interpretazioni e la mancanza di prassi omogenee sul territorio nazionale in merito all'attuazione delle norme introdotte dalla legge n. 173 del 2015 e, contemporaneamente, hanno generato molte riflessioni su come poter ovviare ad alcune criticità e migliorare il sistema.
Le seguenti raccomandazioni dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, nate con l'intento di stimolare comportamenti virtuosi e prassi uniformi traggono origine dalle riflessioni maturate in seno al Gruppo di lavoro e hanno come destinatari le istituzioni, gli ordini professionali, la autorità giudiziarie e gli altri attori del sistema.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza raccomanda

ai servizi sociali competenti:

- di preparare le famiglie affidatarie ad un percorso di accoglienza ampio, flessibile e in grado di adattarsi alle possibili evoluzioni della situazione del minorenne;
- di effettuare prognosi tempestive sulla recuperabilità delle situazioni familiari e predisporre progetti di affidamento che tengano conto di ciò e che siano dettagliati e attenti alle peculiari esigenze del minorenne;
- di informare gli affidatari sui diritti loro riconosciuti dalla legge n. 173 del 2015, con particolare riguardo alla possibilità: di adottare il minorenne in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti; di essere convocati dal giudice competente e di poter presentare memorie scritte; di potersi avvalere, nel rapporto con i servizi, di un'associazione da loro scelta e di farsi supportare dalla medesima associazione nel percorso del passaggio del minorenne da loro accolto verso una diversa collocazione;
- di programmare passaggi graduali della persona di minore età in quella che diventerà la sua famiglia adottiva tenendo in considerazione la situazione specifica del minorenne;
- di proporre al giudice competente, in vista della conclusione dell'affidamento, indicazioni sul mantenimento delle relazioni socio affettive consolidatesi, motivandone le ragioni e, in caso di proposta di mantenimento, precisando anche le modalità;
- di monitorare la situazione personale e familiare della persona di minore età e di predisporre relazioni di aggiornamento da inviare al giudice competente, nel caso in cui il minorenne rientri nella famiglia di origine.

al Consiglio Nazionale Ordini assistenti sociali (CNOAS):

– di favorire attraverso l'adozione di specifiche azioni, tra cui anche l'organizzazione di attività formative, la realizzazione delle raccomandazioni destinate ai servizi sociali competenti.

all'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI):

– di favorire attraverso l'adozione di specifiche azioni, tra cui anche l'organizzazione di attività formative, la realizzazione delle raccomandazioni destinate ai servizi sociali competenti.

alle Autorità giudiziarie:

– di individuare la collocazione più idonea a garantire al minorenne in affido la continuità delle relazioni socio affettive e ad evitare collocazioni plurime;
– di informare gli affidatari in merito alla possibilità loro riconosciuta dalla legge n. 173 del 2015 di poter adottare il minorenne in affidamento, se dichiarato adottabile e qualora ne ricorrano i presupposti, e di poter presentare memorie scritte, quando sono convocati dal giudice;
– di definire procedure standard per la convocazione in giudizio dell'affidatario o della famiglia collocataria e per il deposito delle eventuali memorie da parte degli stessi; tali procedure dovranno essere idonee a garantire la tutela della riservatezza e del loro anonimato, nei casi in cui l'identità degli stessi non deve essere resa nota;
– di realizzare il previsto ascolto del minorenne nelle forme e nei modi più adatti, garantendo l'adeguata assistenza affettiva e psicologica;
– di prevedere, nel provvedimento di cessazione dell'affido, indicazioni sulla continuità delle relazioni socio affettive consolidatesi nel corso dell'affidamento;
– di dare compiuta attuazione alla legge n. 173 del 2015, nella parte in cui prevede che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

al Ministero della giustizia:

– di implementare e uniformare i sistemi informativi già in uso nei tribunali per realizzare un sistema di monitoraggio alla fonte, che consenta di avere dati certi e comparabili su tutto il territorio nazionale al fine di poter valutare lo stato di attuazione della legge n. 173 del 2015.

L'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza continuerà a monitorare lo stato di attuazione della legge n. 173 del 2015.

Bibliografia essenziale

Ceccarelli E., "Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge", in *Minorigiustizia*, 2015, n.4, pp.16 sgg.

Dogliotti M., "Modifiche alla disciplina dell'affidamento familiare, positive e condivisibili nell'interesse del minore", in *Famiglia e diritto*, 2015, pp. 1107 sgg.

Dossetti M., "Riforma dell'affido familiare: prime osservazioni sulla legge 173 del 2015", in *Il Quotidiano Giuridico*, 2 novembre 2015.

Figone A., "Affido familiare: la nuova legge sulla continuità delle relazioni familiari", in *Il familiarista*, 30 ottobre 2015.

Lenti L., "Affidamento, adozione e continuità affettiva: la legge n.173 del 2015", in *Giustizia civile on line*, 14 dicembre 2015.

Montaruli V., "Il diritto alla continuità affettiva", in *Questione Giustizia*, 15 gennaio 2016, in http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-alla-continuita-affettiva_15-01-2016.php

Montaruli V., "L'affidamento del minore e la continuità affettiva: rivisitazione dell'adozione mite e nuove prospettive in tema di adozione", in *Questione Giustizia*, 6 ottobre 2017.

Morace Pinelli A., "Il diritto alla continuità affettiva dei minori in affidamento familiare. Luci ed ombre della legge 19 ottobre 2015 n.173", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2016, pp. 303 sgg.

Morozzo della Rocca P., "Sull'adozione da parte degli affidatari dopo la l. n. 173 del 2015", in *Famiglia e diritto*, 2017, pp. 602 sgg.

Nova Micucci D. e Tonizzo F., "La tutela del diritto dei minorenni alla continuità affettiva. Approvata la legge n. 173 del 2015", in *Il diritto di famiglia e delle persone*, 2016, pp. 701 sgg.

Puglisi F. e al., *Continuità degli affetti. Istruzioni per l'uso della legge 173 del 2015*, Gruppo Pd Senato, Roma, 2017.

Serra P., "Quando l'affidamento diventa adozione: opportunità e criticità nelle relazioni vissute dal minore", in *Minorigiustizia*, 2015, n.4, pp. 26 sgg.

Tavolo Nazionale Affido, *Una legge che mette al centro la tutela del diritto dei minori affidati alla continuità affettiva*, gennaio 2016.

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

5.
Allegati

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

La Garante

PROT. 870 DEL 16.03.2017
1.7 - 2.4 / 2017

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Illustri Presidenti,

nell'ambito della Consulta Nazionale delle Associazioni e delle Organizzazioni, organismo da me presieduto ai sensi dell'art. 8 del d.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168, è stato costituito un Gruppo di Lavoro a cui è affidato il compito di approfondire la tematica della continuità degli affetti nell'affido familiare, con il fine ultimo di individuare e diffondere buone prassi e raccomandazioni volte a favorire un'applicazione della nuova normativa quanto più condivisa sul territorio nazionale.

In questa fase, il lavoro del Gruppo si concentra sull'esame dello stato di attuazione della legge 19 ottobre 2015, n. 173, con particolare riferimento al diritto alla continuità affettiva delle bambine e dei bambini in affido familiare e, a tal fine, risulta importante la Vostra preziosa collaborazione nella ricognizione delle prime prassi applicative adottate dai Tribunali per i minorenni al riguardo.

In allegato alla presente nota si invia un questionario predisposto dal Gruppo di lavoro, nel quale sono richieste informazioni inerenti l'oggetto dell'indagine per il periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge n. 173 del 2015 ed il 31 dicembre 2016. Vi chiedo cortesemente di compilarlo entro il 10 maggio e di inoltrarlo al seguente indirizzo di posta elettronica: consulta@garanteinfanzia.org.

Nel caso di dubbi o qualora si rendessero necessari chiarimenti per la compilazione potete rivolgervi direttamente all'Ufficio dell'Autorità garante al numero 06 67796551.

Sono consapevole di chiederVi un impegno non indifferente e Vi ringrazio sin d'ora per la collaborazione e per la condivisione dell'insostituibile patrimonio di informazioni a Vostra disposizione circa il concreto atteggiarsi delle innovazioni legislative nella dimensione fattuale.

Vi saluto cordialmente.

Filomena Albano

Via di Villa Ruffo 6 - 00196 Roma

GRUPPO B

La continuità degli affetti nell'affido familiare

Questionario per ricerca.

Il presente questionario intende raccogliere alcune informazioni significative in relazione all'esperienza e alle prassi dei Tribunali per i Minorenni in ordine all'applicazione della legge 173/2015 sulla "continuità degli affetti". Nel rispondere alle domande si prega di considerare quale periodo di riferimento l'anno 2016.

- **Casi in cui il minore in affido è stato dichiarato adottabile e adottato dalla famiglia affidataria si chiede di indicare le seguenti informazioni:**
  - Numero di casi complessivi nel periodo considerato: [ ]
  - Minori appartenenti alle diverse fasce di età indicate in anni (in percentuale):

    0 – 1 [ ] 2 – 5 [ ] 6 – 10 [ ] 11 – 14 [ ] 15 – 17 [ ]

  - Tempo trascorso dall'avvio dell'affido alla sentenza di adottabilità (in percentuale):

    0 – 1 [ ] 2 – 4 [ ] 5 – 7 [ ] 8 o più [ ]

  - Percentuale di minori di nazionalità italiana [ ] o straniera [ ]
  - Percentuale di minori con certificazione di disabilità o gravi problemi sanitari [ ]
  - Percentuale di minori dichiarati adottabili insieme a fratelli o sorelle [ ]
  - Caratteristiche della coppia affidataria poi divenuta adottiva (in percentuale):
    - con figli [ ] senza figli [ ]
    - famiglie che avevano formalizzato al TM la disponibilità all'adozione prima dell'affido [ ]
    - percentuale di single [ ] – di cui donne [ ] – di cui uomini [ ]
  - Motivi per cui la famiglia affidataria è stata scelta come adottiva (in percentuale):
    - Si trattava di un affido ex art. 10 L. 184/83 ("affido a rischio giuridico") [ ]
    - L'affido durava da molto tempo per poter collocare altrove il minore [ ]

- **Casi in cui il minore in affido è stato dichiarato adottabile ed è stato adottato da famiglia diversa da quella affidataria:**
  - Numero di casi complessivi nel periodo considerato: [ ]
  - Minori appartenenti alle diverse fasce di età indicate in anni (in percentuale):

    0 – 1 [ ] 2 – 5 [ ] 6 – 10 [ ] 11 – 14 [ ] 15 – 17 [ ]

1

Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

PROT. 1835/2017 - 1.7 - 2.4
del 16.06.17

Ai Sig.ri Presidenti dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Gentili Presidenti,

come illustrato nella precedente nota del 16 marzo u.s., che ad ogni buon fine si allega alla presente, il Gruppo di lavoro costituito nell'ambito della Consulta Nazionale delle Associazioni e delle Organizzazioni con il mandato di approfondire il tema della continuità degli affetti nell'affido familiare ha inteso effettuare, grazie alla vostra preziosa collaborazione, una ricognizione delle prime prassi adottate dai Tribunali per i minorenni relativamente all'applicazione della legge 19 ottobre 2015, n. 173, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della stessa ed il 31.12.2016.

Preso atto della difficoltà incontrata da alcuni Tribunali nel fornire le informazioni richieste e considerata la necessità di completare l'indagine, anche per non vanificare il lavoro sino ad oggi svolto, qualora la difficoltà di reperire i dati persista, vi chiedo la vostra collaborazione nel fornire indicazioni in merito alle prassi prevalenti attuate dai vostri uffici nei casi in cui una persona di minore età in affido, una volta dichiarato adottabile, sia adottato dalla stessa famiglia affidataria ovvero da una famiglia diversa.

In particolare, sarebbe utile acquisire informazioni sul tempo che in genere intercorre tra l'avvio del percorso di affido e la dichiarazione di adottabilità, sulle caratteristiche delle coppie affidatarie divenute (o non divenute) adottive, nonché sul motivo prevalente per cui le famiglie vengono o meno scelte per l'adozione.

Vi chiedo, infine, di indicare se, nei casi in cui sia disposto il rientro nella famiglia di origine, vengano o meno fornite indicazioni, da parte del Tribunale, sul mantenimento dei rapporti con la ex famiglia affidataria nonché, da ultimo, di voler specificare la prassi prevalente relativamente alle

modalità di ascolto della famiglia affidataria e del minorenne durante il procedimento di adottabilità.

Vi invito cortesemente a far pervenire le indicazioni richieste entro il 30 giugno 2017 al seguente indirizzo di posta elettronica: consulta@garanteinfanzia.org. e qualora dovessero insorgere dubbi o necessità di chiarimenti, a contattare la dott.ssa Tullia Passerini dell'Ufficio dell'Autorità garante al numero 06 6779 6452.

Consapevole dell'impegno richiesto, nel ribadire la mia gratitudine, è lieta l'occasione per salutarvi cordialmente.

Filomena Albano



1. Intervista

Provenienza:	Torino
Svolta da:	Dottoressa Maria Cristina Calle
TIPOLOGIA	Affidamento con passaggio in adozione ad altra famiglia.

ELEMENTI DI SINTESI

Gli affidatari hanno due figli ormai adulti, che hanno dato e stanno ancora dando un valido supporto alle numerose esperienze di affidamento intraprese (attualmente hanno due sorelle di 8 e 4 anni e due gemelle di 14 anni, che mantengono tutte rapporti continuativi con le loro famiglie di origine).
La bambina, la cui esperienza è oggetto dell'intervista, aveva 4 anni al momento dell'affidamento, che è durato 1 anno e 2 mesi (da novembre 2015 a gennaio 2017).

NARRAZIONE

La bambina era già stata in affidamento familiare dalla nascita, poi il tribunale per i minorenni l'ha collocata insieme alla mamma in Comunità, in seguito è arrivata presso questa famiglia affidataria: si era aperto un procedimento per l'adottabilità e il tribunale per i minorenni e i Servizi sociali non avevano ritenuto opportuno inserirla nella famiglia precedente perché era conosciuta dalla mamma.
La signora, molto giovane, con problemi psichiatrici, aveva manifestato comportamenti fortemente inadeguati, anche durante la permanenza in comunità.
La Consulenza Tecnica d'Ufficio disposta dal tribunale per i minorenni, iniziata nel 2015, si è protratta per quasi due anni; gli affidatari non sono stati sentiti.
Già nel giugno 2016 era stato disposto dal tribunale per i minorenni il cosiddetto "affidamento a rischio giuridico", che è stato però eseguito solo nel gennaio 2017.
Gli affidatari hanno avuto un primo incontro con l'Assistente Sociale della bambina presso il tribunale per i minorenni, dove vi è uno spazio "ufficio adozioni per l'abbinamento", gestito da Assistenti Sociali (distaccate da Enti locali). In quell'occasione hanno "presentato" la bambina: la sua personalità, le sue abitudini, i suoi interessi; hanno anche portato alcune sue fotografie e consegnato una lettera in cui avevano descritto ai futuri genitori quanto avevano condiviso con lei durante l'affidamento, preparandola al passaggio nella sua futura famiglia. È quindi seguito un loro secondo incontro con l'equipe adozioni della coppia scelta dal tribunale per i minorenni, molto motivata a collaborare per la continuità affettiva della bambina con gli affidatari; nel terzo incontro hanno conosciuto la coppia; è stato anche definito il percorso di conoscenza (15- 20 giorni) tra la bambina e loro, che si sarebbe svolto a casa della famiglia affidataria.
La bambina era stata preparata dalla famiglia affidataria, con il supporto dello psicologo, al distacco dalla madre, che si è rivelato doloroso e difficile da elaborare in quanto esisteva un forte legame fra loro, la madre aveva continuato a incontrarla in uno Spazio neutro. Dopo una settimana dall'ultimo colloquio con lo psicologo la bambina ha realizzato quanto stava succedendo e ha chiesto all'affidataria: *"È vero che non vedrò più la mamma?"*. Su proposta degli affidatari, l'assistente sociale e lo psicologo della minore hanno chiesto al tribunale per i minorenni di po-

sticipare di qualche settimana il passaggio per consentire loro di aiutare la bambina a prendere consapevolezza delle decisioni che erano state assunte sul suo futuro e ad accompagnarla nella sua nuova famiglia.
Quando la bambina è partita gli affidatari le hanno donato anche un album con le fotografie più significative della loro vita insieme per documentare, anche per il futuro, il tempo trascorso con loro.
Gli affidatari, in occasione dell'incontro presso l'Ufficio Adozioni avevano suggerito l'inserimento della bambina in una famiglia con figli, vista anche la positiva esperienza da lei vissuta nella loro; quella che era stata scelta invece non ne aveva.
Dopo il passaggio la famiglia affidataria non ha preso l'iniziativa di contattarli, volendo rispettare i loro tempi. Dopo dieci giorni c'è già stata una prima vista a casa loro, cui sono seguiti messaggi, telefonate, l'invio di alcune foto. Ad aprile, la bambina con i suoi genitori è venuta a trovare la famiglia affidataria e in quell'occasione la mamma ha raccontato all'affidataria che la bambina stava bene ma ogni tanto piangeva, si chiudeva in se stessa.
La famiglia affidataria ha incontrato ancora la bambina in occasione del suo compleanno durante l'estate.
La minore non è più stata seguita dallo psicologo che la conosceva da tempo e nel progetto adottivo era anche cambiata l'assistente sociale, entrambi importanti riferimenti per la bambina.

ELEMENTI PARTICOLARI

La famiglia non è mai stata sentita dai giudici nel corso dell'affidamento
Memorie: No
Assistenza legale: No
Continuità degli affetti: sono state riscontrate le criticità sopra descritte.
Rapporti con gli altri figli e affidati: positivi durante l'affidamento. Le altre bambine in affido ne sentono la mancanza, visto il legame che si era creato fra loro e desidererebbero vederla più spesso.

2. Intervista

Provenienza: Torino

Svolta da: Dottoressa Maria Cristina Calle

TIPOLOGIA Affidamento etero- familiare concluso con rientro in famiglia.

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia con due figli di 9 e 11 anni al momento dell'affidamento.
Il bambino aveva cinque anni appena compiuti all'arrivo in famiglia.
Durata affidamento: tre anni e mezzo (da gennaio 2013 a maggio 2016) concluso con rientro in famiglia paterna; a dicembre 2016 chiesta dai Servizi all'affidataria la disponibilità per un affido diurno.

NARRAZIONE

Il bambino è stato allontanato nel gennaio 2013 dalla famiglia con un provvedimento ex art. 403 per violenza assistita in famiglia.
È stata richiesta alla famiglia, che aveva concluso il ciclo di preparazione/ valutazione con i Servizi, la disponibilità per un affido per un tempo medio-lungo.
Dopo tre mesi dall'inserimento nella famiglia affidataria sono state avviate le visite del bambino in Spazio neutro con i genitori, separatamente; verso fine anno le visite sono state estese anche agli zii e alla nonna della famiglia paterna. Il bambino aveva fino a due incontri con la famiglia nella stessa settimana.
In tutto questo periodo il bambino presenta uno stato di allarme e preoccupazione costante prima e dopo gli incontri.
Dopo un anno, i servizi sociali hanno relazionato al tribunale per i minorenni che ha disposto la sospensione delle visite con i genitori. Il bambino si è rasserenato e si è integrato bene nella famiglia, stabilendo anche un buon rapporto con i figli degli affidatari.
Dopo due anni il tribunale per i minorenni dispone una Consulenza Tecnica d'Ufficio che durerà un anno, nel corso della quale è stato sospeso anche il percorso terapeutico del minore.
Ad aprile 2016 il tribunale per i minorenni, in base alle conclusioni della Consulenza Tecnica d'Ufficio, ha disposto la ripresa dei rapporti del bambino con i genitori, sempre separatamente, con visite molto frequenti.
A fine maggio 2016 il tribunale per i minorenni ha quindi revocato l'affidamento e disposto l'inserimento del minore in una comunità per prepararlo nel giro di qualche mese ("decantazione affettiva") al rientro a casa con il padre e la nonna paterna; pur dando una valutazione positiva sul rapporto costruito dal minore con gli affidatari il tribunale per i minorenni aveva fatto propria la valutazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio secondo cui *gli affidatari avevano un atteggiamento di appropriazione nei confronti del bambino*; ma gli affidatari non avevano avuto né colloqui né visite domiciliari con la neuropsichiatra incaricata della Consulenza Tecnica d'Ufficio. Il bambino era stato collocato quindi in comunità.

Contro questa decisione, gli affidatari sono intervenuti con lettere, esposti ed altri interventi - sostenuti anche dall'associazione di cui fanno parte - sia rivolti alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni per chiedere la riapertura del fascicolo e di essere sentiti, sia rispetto al Comune di Torino: i Servizi sociali, infatti, avevano escluso ogni rapporto del bambino non solo con la famiglia affidataria ma anche con gli insegnanti e i compagni di scuola, anche se il provvedimento del tribunale per i minorenni non conteneva indicazioni sulla continuità dei rapporti del bambino con la famiglia affidataria.
Nell'agosto 2016 gli affidatari sono stati convocati in tribunale e sono stati ascoltati, alla presenza del curatore del minore; era presente anche la rappresentante dell'associazione; essi hanno dichiarato la loro piena disponibilità a mantenere i rapporti con il bambino ed il padre per dare anche continuità alle relazioni positive costruite negli anni dal bambino non solo con loro ma con i loro familiari ed amici e bruscamente interrotte da alcuni mesi.
È stato quindi autorizzato l'incontro del bambino e del padre con gli affidatari alla presenza degli operatori.
A dicembre 2016 la competenza è passata al Servizio del Comune di residenza del padre, fuori Torino, che era stato incaricato di seguire la situazione. Vista le difficoltà crescenti riscontrate nella gestione quotidiana (la nonna che si occupava del bambino era sovente malata, il padre impegnato tutto il giorno col lavoro), il Servizio, a gennaio 2017, ha chiesto la disponibilità per un affido diurno solo all'ex affidataria e ha seguito nel corso dei mesi la situazione. Il bambino ha continuato a incontrare periodicamente la madre in Spazio neutro.
L'affidamento diurno, così come alcuni incontri tra tutti i componenti della famiglia e il nucleo d'origine, procede nei mesi successivi seppur con alcune difficoltà.
A giorni da questa intervista si terrà un'udienza in tribunale per i minorenni in cui sono stati convocati gli affidatari, dal medesimo giudice che aveva già disposto i precedenti provvedimenti per la riapertura del fascicolo. I Servizi sociali hanno segnalato un peggioramento della situazione del nucleo paterno.

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni: Gli affidatari riferiscono di non essere stati ascoltati durante l'affido, ma su loro richiesta e dell'associazione di cui fanno parte, solo dopo la conclusione dell'affidamento e il trasferimento del bambino in comunità.
Rapporti con la consulenza tecnica d'ufficio: non sono mai stati sentiti dal CTU eppure sono stati valutati negativamente nella perizia, circostanza citata dal tribunale per i minorenni nel provvedimento.
Rapporti con gli altri figli: i rapporti sono stati buoni durante e dopo l'affidamento; hanno costruito nel tempo un importante rapporto fra loro. Gli affidatari hanno spiegato ai figli le difficoltà incontrate nel percorso e i motivi della separazione dal bambino e quindi la ripresa, positiva, degli incontri.
Memorie: No
Assistenza legale: No

3. Intervista

Provenienza:	Brescia
Svolta da:	Dott.ssa Maria Cristina Calle
TIPOLOGIA	Affidamento etero- familiare con accompagnamento all'adozione da coppia diversa dagli affidatari.

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia con quattro figli e numerose esperienze di affidamento come famiglia ponte.
Affidamento di un bambino di quasi 2 anni, durato 11 mesi (da novembre 2015 a ottobre 2016).

NARRAZIONE

Il bambino, il più piccolo di tre fratelli, era collocato in Comunità mamma-bambino. Viene collocato in affido d'urgenza con provvedimento di pronto intervento quando la mamma lascia la comunità. La richiesta agli affidatari è di un affido a breve termine (ipotizzati due mesi). Il bambino ha mantenuto gli incontri con la mamma.
A un certo punto i Servizi sociali hanno prospettato un affidamento alla zia, sorella della madre, abitante vicino a Lodi. Nei mesi tra maggio e giugno 2016 gli affidatari hanno portato il bambino tutti i giorni dalla zia.
La zia ha ammesso, di fronte alle difficoltà di trascorrere le vacanze con lui in Marocco, paese d'origine del marito, che non era in grado di seguire anche questo nipote oltre ai suoi due figli che hanno problemi di apprendimento.
Il bambino secondo gli affidatari *"si spegneva durante queste visite"* e l'hanno fatto presente alla psicologa.
Il tribunale per i minorenni ha convocato gli affidatari a luglio 2016.
A ottobre 2016, è stato dichiarato lo stato di adottabilità ed è avvenuto il passaggio del piccolo nella futura famiglia adottiva: gli affidatari l'hanno conosciuta presso i servizi sociali. Gli incontri successivi sono avvenuti a casa loro, si trattava di una famiglia senza figli. Per due settimane i futuri genitori andavano quasi tutti i giorni. La futura madre adottiva è maestra d'asilo e questo ha facilitato l'approccio con il bambino. Nel passaggio il bambino è apparso sereno e contento, diversamente da quanto succedeva quando incontrava la zia. L'impatto del cambiamento è stato positivo, era tranquillo, li aspettava. È partito sorridente.
In seguito, i genitori adottivi si sono fatti vivi ogni tanto, fino a marzo 2017. Hanno richiamato poi nel mese di settembre dicendo che il bambino sta bene, è contento, si ricorda di loro, spesso parla degli affidatari e dei figli. Non l'hanno ancora incontrato. Desidererebbero avere più aggiornamenti, poco a poco le notizie vanno scemando.
I genitori adottivi non sono stati seguiti dai Servizi, chiamavano invece l'associazione di cui fanno parte gli affidatari per avere delle indicazioni su come affrontare le difficoltà che man mano incontravano.
I fratelli della famiglia d'origine del bambino, di dieci e quattordici anni, sono in affidamento in altre famiglie; la famiglia affidataria li ha incontrati una volta sola durante la permanenza del

piccolo con loro e si sono scambiati i numeri di telefono con le altre famiglie, comportamento con il quale i servizi sociali non erano d'accordo perché non era previsto il mantenimento di questi rapporti. Gli affidatari hanno riferito anche al Giudice di questo passaggio.
Non sono stati previsti incontri con i fratelli del bambino dopo l'inserimento nella famiglia adottiva.

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni: gli affidatari sono stati convocati dal tribunale per i minorenni a luglio 2016 (un paio di mesi prima che venisse collocato in affidamento pre-adottivo); erano stati convocati solo loro dal Giudice Onorario, ma all'audizione si sono presentati la madre con il legale e il padre (senza il legale); tuttavia sono stati sentiti solo loro alla presenza del curatore del bambino. Durante l'ascolto il giudice ha chiesto notizie del bambino.
È stata loro chiesta la disponibilità all'adozione: hanno risposto di no perché sono una famiglia ponte con l'obiettivo di accompagnare al passaggio.
Memorie: No
Assistenza legale: No
L'associazione cui aderiscono sarebbe stata disponibile a partecipare all'audizione ma loro non l'hanno richiesto.
Continuità degli affetti: quando è andato via il bambino, loro hanno comunicato ai futuri genitori adottivi che non avrebbero mai chiamato, ma che avrebbero avuto piacere a ricevere qualche notizia.
I genitori adottivi si sono fatti vivi ogni tanto fino a marzo 2017. Da allora hanno richiamato durante questo mese di settembre.
Rapporto con i figli degli affidatari: per loro è stata l'esperienza più lunga di affidamento "ponte" che hanno accompagnato, sono stati contenti di questa esperienza.

4. Intervista

Provenienza:	Milano
Svolta da:	Dott.ssa Maria Cristina Calle
TIPOLOGIA	Progetto di affidamento etero-familiare mutato in adozione presso la stessa famiglia. Non ancora concluso.

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia con cinque figli e quattro in affido (incluse le due bambine su cui verte l'intervista) hanno avuto nel tempo altre esperienze di affido, già concluse.
L'adozione riguarda due bambine africane: una di 2 mesi, l'altra di 1 anno e 11 mesi, inserite nella famiglia affidataria a gennaio 2016, il procedimento non è ancora concluso.

NARRAZIONE

Sono state affidate con un provvedimento di pronto intervento già in corso all'apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità. Entrambi i genitori erano detenuti per sfruttamento della prostituzione, le bambine sono state collocate pochi mesi con la mamma all'Istituto Custodia Attenuata Madri di Milano: la bambina più piccola è nata all'ICAM ed è stata riconosciuta soltanto dalla mamma; nei due/tre giorni in cui la mamma è stata ricoverata in ospedale per il parto, l'altra bambina era stata spostata in una Comunità per minori.
La mamma aveva provveduto a fare tutte le vaccinazioni alla maggiore, mentre per la piccola nata l'ICAM nessuno aveva provveduto all'adempimento.
Durante l'affidamento sono state previste visite settimanali ai genitori in carcere (i servizi sociali hanno sempre voluto recuperare le visite saltate per malattie delle bimbe), dove le piccole vanno e da cui tornano tranquille.
Ad agosto 2016 è stata disposta dal tribunale ed ha preso avvio la Consulenza Tecnica d'Ufficio, successivamente al suo deposito viene chiesta un'integrazione per un approfondimento dell'osservazione delle bambine. I Consulenti hanno fatto una visita domiciliare e hanno incontrato gli affidatari per un primo colloquio, successivamente, sono seguiti altri incontri con gli affidatari e con entrambe le bambine, separatamente. I Consulenti Tecnici hanno concluso la loro relazione dando parere favorevole alla dichiarazione di adottabilità: i periti hanno sottolineato che sarebbe stato difficile per le bambine il distacco dalla famiglia affidataria (e non dalla famiglia d'origine, che avevano poco sperimentato). Vengono sospese le visite con i genitori.
A maggio 2017 viene chiesto agli affidatari se erano disponibili a diventare i genitori adottivi delle minori: hanno risposto di sì, precisando anche che comunque erano disponibili ad accompagnarle in ogni caso, qualunque fosse la decisione dei giudici.
Speravano in una decisione rapida, invece, la risposta definitiva a settembre 2017 non era ancora arrivata. Manifestano la loro preoccupazione per la situazione d'instabilità giuridica delle bambine: la piccola è una bambina che mostra un gran bisogno di contatto, la più grande comincia a chiedere se era nella pancia dell'affidataria oppure se può tornare piccola per tornare nella sua pancia.
Gli affidatari descrivono due bambine intelligenti, intraprendenti che presentano grandi risorse e caratteri forti.

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni: sono stati convocati nel maggio 2017 dal Giudice Onorario che chiede loro una sintesi della storia delle bambine e la loro disponibilità ad adottare (hanno chiesto loro l'età, che supera i limiti, ma visto che hanno altri figli ancora piccoli possono adottarla ex art. 6 comma 5 legge 184/1983). È stato anche comunicato loro che avrebbero dovuto comunque fare il percorso per la valutazione della loro idoneità ed è stato spiegato l'iter giudiziario (il percorso del procedimento relativo alla dichiarazione di adottabilità e all'abbinamento, la possibilità per i genitori di ricorrere in Appello e in Cassazione).
Giudizio degli affidatari sull'interazione con il tribunale per i minorenni: hanno ritenuto utile l'audizione, anche dal punto di vista emotivo: "*abbiamo come depositato quello che era il percorso delle bambine, ci ha fatto sentire un po' più liberi rispetto a quello che succederà*".
Memorie: No
Assistenza legale: No
Rapporto con l'associazione: all'audizione non era presente l'associazione, era stata convocata soltanto la famiglia. La famiglia ha lavorato a lungo con l'associazione sui temi legati alle differenze tra l'esperienza affidataria e quella adottiva, preparandosi al passaggio dei bambini dall'affidamento ponte all'adozione.
Rapporto con gli altri figli: Queste bambine sono state la svolta per i figli grandi che hanno davvero sperimentato profondamente l'accoglienza inquest'occasione.

5. Intervista

Provenienza:	Milano
Svolta da:	Dott.ssa Maria Cristina Calle
TIPOLOGIA	Affidamento etero-familiare con passaggio in famiglia adottiva.

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia: tre figli maggiorenni già autonomi, e quattro minori in affido tra i 10 e i 18 anni.
Bambina di un anno al momento dell'arrivo in famiglia.
Durata affidamento: 11 mesi (da luglio 2016 a giugno 2017).

NARRAZIONE

La piccola proveniva da una Comunità mamma-bambino; il papà era in carcere, la madre ha problemi di natura psichiatrica; al momento dell'inserimento si presentava atonica, spenta, non rideva, si lamentava, ma nell'arco di alcuni giorni ha recuperato energie e vitalità.
È stato detto alla famiglia che sarebbe stata valutata la situazione della madre per decidere l'eventuale dichiarazione dello stato di adottabilità.
La bambina ha continuato ad avere visite quindicinali con entrambi i genitori: presso Spazio neutro con la madre, presso il carcere con il padre; veniva accompagnata sempre dall'affidataria che la consegnava a un'educatrice per l'incontro con i genitori, che gli affidatari non hanno mai conosciuto.
La bambina manifestava reazioni di pianto inconsolabile alle visite con la madre.
È stata disposta la Consulenza Tecnica d'Ufficio dopo circa due mesi e mezzo dall'affidamento, è stata fatta una visita domiciliare dalla Consulente con un'assistente presso la famiglia affidataria con osservazione videoregistrata del rapporto tra la bambina e l'affidataria.
Dichiarato lo stato di adottabilità è stato disposto il passaggio della piccola in una famiglia adottiva.
Il Giudice Onorario deputato all'abbinamento avrebbe voluto fare il percorso di conoscenza e avvicinamento alla famiglia adottiva presso l'abitazione degli affidatari, che invece, seguendo il parere della loro associazione, hanno richiesto che si facesse, come di loro prassi, presso un appartamento neutro adibito a questa funzione.
Questo percorso è durato due settimane; la coppia adottiva, intorno ai quarant'anni, senza figli, aveva avuto una prima risposta negativa all'idoneità per immaturità, dopo un nuovo percorso è arrivata all'abbinamento che aveva atteso per dieci anni.
L'atteggiamento rispetto alla famiglia affidataria è stato accogliente; la bambina ha manifestato delle resistenze iniziali nei loro confronti (ad es. non si faceva fare il bagno da loro, attività che pure le piaceva molto); il giorno prima della definitiva partenza la bambina sembrava aver intuito la separazione, non ha mangiato, ha dormito molto poco.
Gli affidatari hanno comunicato alla famiglia adottiva che avrebbero atteso le loro iniziative per i contatti successivi. Il giorno dopo l'inserimento i genitori adottivi hanno inviato un messaggio, hanno dichiarato di non volere che la bambina dimenticasse l'anno che aveva vissuto con loro. Hanno inviato qualche fotografia e alcuni messaggi, ma non si sono mai incontrati, neanche a luglio quando la bambina ha compiuto due anni.

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni: l'audizione in tribunale (nel mese di marzo 2017) è stata fatta dal Giudice togato alla presenza del curatore della piccola, degli avvocati della madre e del padre e dell'assistente sociale.
Non è stata chiesta la disponibilità della coppia all'adozione, anche in considerazione della loro età avanzata.
Giudizio degli affidatari sull'interazione con il tribunale per i minorenni: L'audizione è apparsa sbrigativa, sembrava trattarsi semplicemente dell'adempimento di una prassi burocratica. Le loro indicazioni circa le necessità della bambina di avere una famiglia con altri fratelli, vista la positiva esperienza fatta in famiglia, non è stata accolta. Durante l'audizione hanno presentato la bambina e il suo percorso evolutivo.
Rapporti con i servizi sociali: dal collocamento a luglio 2016 a marzo 2017 l'assistente sociale non ha mantenuto nessun contatto con la famiglia affidataria.
Memorie: No
Assistenza legale: No
Continuità affettiva: a voce il Giudice onorario ha ribadito la necessità di mantenere la continuità. Nienteinquestosenso,aquantoconosconoloro,èstatodispostodaltribunale per i minorenni nel provvedimento.
Rapporto degli altri affidati nei confronti della piccola: secondo gli affidatari hanno fatto una bella esperienza, sono tutti più grandi e inseriti da tempo nella famiglia affidataria.

6. Intervista

Provenienza:	Benevento
Svolta da:	Dottor Marco Giordano
TIPOLOGIA	Affidamento temporaneo di minorenne poi trasferito presso altra famiglia per affidamento di lunga durata.

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia affidataria: padre (54), madre (54), quattro figli, di cui solo uno (19 anni) vive ancora in famiglia (gli altri tre figli più grandi, vivono autonomi altrove); hanno pregresse esperienze di affidamento familiare.
Bambino di dieci anni al momento dell'arrivo in famiglia; la durata dell'affidamento è stata di 6 mesi (gennaio- giugno 2016).

NARRAZIONE

La famiglia affidataria riceve a fine 2015 l'invito da parte del servizio sociale territoriale a dare la disponibilità a un periodo di affidamento temporaneo del bambino.
Trattasi di una famiglia d'origine già nota agli affidatari (in quanto il nucleo è sostenuto dall'associazione di volontariato di cui gli affidatari fanno parte); essa è composta da un padre e dai tre figli, tra cui il più piccolo di 10 anni. La decisione dell'affidamento da parte dei servizi arriva per fronteggiare lo stato di grave trascuratezza in cui versano i minorenni dopo vari tentativi di sostegno domiciliare e territoriale e un continuo alternarsi di piccoli miglioramenti e lunghi periodi di ricaduta, durante i quali non erano state assicurate ai minori neanche le minime cure igieniche, la frequentazione scolastica, la socializzazione di base.
Il padre, avendo stima della famiglia affidataria, non si oppone all'avvio dell'affidamento, ne favorisce l'inizio e mantiene i rapporti con il figlio, senza però attivare alcun concreto miglioramento nella propria gestione personale e familiare.
Si concretizza man mano nei servizi l'orientamento – già presente in ipotesi fin dall'inizio dell'affidamento temporaneo – a transitare verso una forma di affidamento di lunghissima durata, finalizzato ad un accompagnamento per la vita.
I servizi hanno chiesto agli affidatari se erano disponibili a essere loro stessi a proseguire l'affidamento, trasformandone la durata da breve a lunga/definitiva. La famiglia non s'è resa disponibile poiché hanno già i propri figli, perché da poco sono diventati nonni, e *perché siamo una famiglia affidataria e non abbiamo mai pensato a un affidamento prolungato nel tempo, che potrebbe anche trasformarsi in adozione.*
Con la collaborazione dell'associazione i servizi individuano una famiglia disponibile, residente in provincia di Napoli. Segue un periodo di conoscenza graduale tra le due famiglie affidatarie e con il bambino, durante il quale il nuovo nucleo frequenta con assiduità l'abitazione degli affidatari e trascorre molto tempo con lui.
Si giunge quindi al trasferimento del bambino, realizzato dopo la conclusione dell'anno scolastico. A questo seguono varie visite degli ex-affidatari presso l'abitazione del nuovo nucleo, si organizzano anche un pranzo e alcune passeggiate poi, man mano, la frequenza di-

minuisce per qualche confronto su questioni educative o burocratiche o per alcune piacevoli occasione di incontro (compleanni ed altro) pur permanendo attivo un contatto tra di loro.
In merito al vissuto del bambino durante la separazione spiegano: "*il bambino penso si sia sentito ascoltato. Questa è l'impressione. E poi, di fondo, c'era il suo desiderio di avere una famiglia definitiva, per sempre, quindi ha collaborato tantissimo*".
In merito al loro vissuto raccontano: "*Non è mai facile: entrano in gioco tante emozioni, tanti sentimenti. Però il fatto di averne parlato tutti insieme, anche con il bambino, pian piano, e con la nuova famiglia, con la quale siamo gradualmente divenuti amici e con cui ci frequentiamo, soprattutto il fatto di sapere e vedere che il bambino sta bene, tutto questo ci dà serenità*".
Più complesso, e poco monitorato dai Servizi, appare il rapporto tra i nuovi affidatari e la famiglia d'origine del minore.

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni: durante tutto il percorso, gli affidatari hanno avuto rapporti soltanto con il servizio sociale territoriale, il quale ha provveduto a mantenere i contatti con il tribunale per i minorenni. Non sono mai stati sentiti dai giudici.
Giudizio degli affidatari sui rapporti con il servizio sociale: l'interazione è stata molto positiva e utile. Il servizio ha monitorato con attenzione lo svolgimento dell'affido e ha sempre chiesto il parere degli affidatari in ordine alle varie valutazioni e decisioni da compiere, compreso il percorso di graduale trasferimento del minorenne presso la nuova famiglia affidataria.
Memorie: gli affidatari hanno avuto modo di consegnare al servizio sociale delle memorie nelle quali hanno riepilogato quanto avevano visto, in particolare rispetto alla famiglia d'origine, alla personalità del bambino e al suo desiderio di avere una famiglia stabile.
Assistenza di un legale: No.
Rapporto con l'associazione di riferimento: sia durante l'affidamento che nelle fasi di passaggio alla nuova famiglia affidataria, il percorso è stato seguito dalla Psicologa dell'associazione, che ha attivamente partecipato all'interazione con i Servizi del territorio.
Rapporto con gli altri figli: *non c'è stato un coinvolgimento particolare, anche in considerazione della fase di slancio verso l'esterno di nostro figlio* (diciannovenne) e della marcata differenza d'età con il bambino accolto.

7. Intervista

Provenienza: Lecce

Svolta da: Dottor Marco Giordano

TIPOLOGIA Affidamento "a rischio giuridico" poi trasformatosi in adozione.

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia affidataria padre (46 anni), madre (44 anni), figlia adottiva (11 anni).
Bambino di 2 anni e mezzo all'inizio dell'affido.
Durata dell'affidamento: 2 anni (dall'estate 2013 all'estate 2015). Segue l'anno di affido preadottivo, viene dichiarata l'adozione nel maggio 2016.

NARRAZIONE

La famiglia è stata convocata dal tribunale per i minorenni di Bologna nel maggio del 2013 per l'affido di una bambina che all'epoca aveva due anni e mezzo, proveniente da un nucleo familiare con altri due figli, di quattro e sei anni. Gli affidatari si sono recati presso il tribunale insieme alla loro figlia adottiva, che all'epoca aveva 10 anni, ed hanno dichiarato la loro disponibilità, sapendo fin da subito che si trattava di una situazione che poteva evolvere in adozione.
La richiesta di disponibilità ad adottare la bambina (qualora la situazione giuridica si fosse evoluta in tale direzione) è stata presentata con chiarezza fin dalla prima audizione. Il tribunale per i minorenni ha inoltre esplicitamente chiesto alla famiglia se sarebbe stata disponibile a favorire il prosieguo dei rapporti tra la bambina e i suoi fratelli (affidati e poi adottati presso altre famiglie).
Hanno conosciuto la bimba nel successivo mese di giugno e sono stati con lei una quindicina di giorni, trovando una sistemazione abitativa accanto al luogo dove era la sua Casa Famiglia. Sono quindi tornati a Lecce portando con loro la bambina. Successivamente, il tribunale ha dichiarato lo stato di adottabilità della bambina (e degli altri due fratelli). I genitori d'origine hanno presentato ricorso in appello, che è stato rigettato. A metà 2015 si è giunti al provvedimento di affidamento preadottivo e, a maggio del 2016, all'adozione.
La ricaduta delle modificazioni della situazione giuridica sulle relazioni familiari è così sintetizzata: "*Come adulti ci siamo sentiti molto più sollevati, molto più tranquilli di vivere la genitorialità. Dal punto di vista della bambina, essendo molto piccola, d'accordo con i terapeuti, non le abbiamo spiegato tutti i passaggi giuridici anche perché non li avrebbe compresi e perché era un momento in cui doveva affidarsi completamente a noi senza avere dubbi. Però nel momento in cui lei ha avuto il nostro cognome siamo andati tutti e quattro a fare la sua carta d'identità, il certificato di residenza, quindi lei ha compreso anche che c'erano stati dei cambiamenti, che lei adesso poteva viaggiare con noi anche all'estero. Anche mia figlia grande ha vissuto, non quanto noi, questa incertezza, ed anche lei si è sentita sollevata e nella possibilità di sentirsi sorella a tutti gli effetti*".

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni: La famiglia è stata sentita due volte dai giudici all'inizio dell'affidamento e al momento del passaggio dall'affidamento all'adozione. In entrambe le occasioni l'audizione è stata effettuata da giudici non togati.
Giudizio degli affidatari sull'interazione con il tribunale per i minorenni: l'interazione è stata positiva: *"i giudici inizialmente hanno loro illustrato la situazione e i bisogni della bambina. Poi ci hanno informati sulle evoluzioni, aiutandoci a comprendere esplicitamente alcuni passaggi anche giuridici"*.
Rapporti con i servizi sociali: I servizi sociali di Bologna, competenti per la bambina, hanno delegato i servizi territoriali di Lecce che hanno seguito con assiduità il percorso della bambina (settimanalmente all'inizio, mensilmente nel prosieguo). Gli stessi servizi sociali di Bologna hanno periodicamente effettuato dei contatti telefonici con la famiglia, informandola dell'evoluzione degli aspetti giuridici.
Memorie. No.
Assistenza di un legale. No.
Supporto da parte dell'associazione di riferimento: gli affidatari fanno parte di un'associazione, con la quale hanno avuto vari confronti, in particolare per comprendere i passaggi giuridici. L'associazione non è stata presente durante le audizioni poiché gli affidatari hanno sentito di *potersela cavare da soli.*
Continuità degli affetti con la fratria: gli affidatari, fin da subito, hanno mantenuto i rapporti con gli altri genitori affidatari (poi diventati adottivi), sentendosi spesso per confrontarsi sulle condizioni dei bambini e poi, quando hanno ritenuto opportuno (o, meglio, quando gli psicoterapeuti dei bambini lo hanno ritenuto opportuno), hanno cominciato a farli sentire direttamente tra loro, tramite alcune registrazioni video, come in occasione delle feste di compleanno. Successivamente, ci sono stati alcuni incontri (non frequenti, anche considerata la distanza di circa 300 km tra le loro zone di residenza). Essi trovano importante questo prosieguo, nell'interesse dei bambini.
Coinvolgimento dei figli della coppia nel dialogo con il tribunale per i minorenni. La figlia di dieci anni è stata coinvolta nella prima audizione; ha anche lei firmato quanto sottoscritto dai genitori al momento dell'audizione per l'adozione. Così raccontano questo importante momento*:* "*Le abbiamo chiesto se voleva veramente una sorellina e come avrebbe affrontato questa situazione*". Il vissuto della figlia è positivo, si è sentita "grande" e coinvolta, corresponsabile di una scelta.

8. Intervista

Provenienza:	Catania
Svolta da:	Dottor Marco Giordano
TIPOLOGIA	Affidamento temporaneo ("quasi" come famiglia ponte) conclusosi con il passaggio della minorenne presso una famiglia adottiva.

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia affidataria con numerose pregresse esperienze di affidamento familiare.
Composizione del nucleo familiare affidatario: padre (57 anni), madre (50 anni), tre figli: di 14 anni (femmina), 12 anni (maschio) e 10 anni (maschio).
Bambino di 3 anni all'inizio dell'affido.
Durata dell'affido: 9 mesi (da novembre 2016 a luglio 2017).

NARRAZIONE

La famiglia è stata contattata dal servizio affidi di Catania per l'accoglienza temporanea di una bambina di tre anni, ospite da alcuni giorni in un centro di Pronta Accoglienza. La famiglia ha dato la disponibilità pur essendo stata informata solo dell'età e del nome della minore, sapendo che – come nelle numerose pregresse esperienze – si sarebbe trattato di un percorso temporaneo di durata medio-breve, nell'attesa della definizione della situazione della minorenne e del suo rientro in famiglia o del passaggio in adozione.
C'è stata, fin da subito, chiarezza tra famiglia, tribunale per i minorenni e Servizi circa la temporaneità dell'affidamento attivato. Ad ogni modo gli affidatari hanno raccontato che, qualora fosse stato loro proposto, non avrebbero comunque dato la disponibilità per l'adozione: *la nostra scelta è quella di continuare ad essere affidatari, riteniamo che un minore adottato abbia bisogno di genitori che possano dedicarsi interamente a lui , mentre loro, avendo già tre figli, non avrebbero potuto farlo con la medesima intensità.*
Al termine del percorso, durato nove mesi, la bambina è stata trasferita in un'altra famiglia che è stata scelta dal tribunale per i minorenni tra quelle che avevano presentato domanda di adozione.
La fase di conoscenza tra la futura famiglia adottiva e la bambina è stata curata con molta attenzione, secondo una modalità già sperimentata in precedenza, consistente nella presenza diurna, per dieci giorni, della famiglia adottiva presso l'abitazione degli affidatari. Lo scopo è quello di permettere lo sviluppo di un'adeguata conoscenza tra la minore e la nuova famiglia, anche attraverso il coinvolgimento attivo di quest'ultima nelle mansioni di cura (alimentazione, bagnetto, addormentamento). Il servizio sociale ha definito la durata dell'avvicinamento (in genere tra i 7e i 10 giorni), lasciando agli affidatari la definizione delle modalità concrete, confidando nelle esperienze da loro maturate *sul campo.*
In questo caso gli affidatari hanno vissuto con fatica la gestione dei rapporti con la famiglia adottiva, la quale è spesso stata irruenta nei rapporti con la bambina, ha ascoltato poco le indicazioni e i suggerimenti degli affidatari, ha "riempito" la bambina di regali.

Il servizio sociale ha monitorato telefonicamente l'andamento ed è intervenuto verso la fine dei 10 giorni, con un sopralluogo per "verificare" il procedere della relazione tra la bambina e gli adottanti.
Non sono stati mantenuti i rapporti per un rifiuto dei genitori adottivi.
La famiglia affidataria sa che l'affido è temporaneo e mette già in conto che il rapporto giunga a un momento di separazione ma ritiene che, se potesse essere assicurata la continuità delle relazioni, com'è avvenuto per gli altri minori affidati che hanno "accompagnato" nella famiglia adottiva, sarebbe comunque stato meglio, innanzitutto per i minori stessi.

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni: La famiglia affidataria è stata sentita dal tribunale per i minorenni circa un mese prima della conclusione dell'affidamento quando si è definito in modo chiaro l'orientamento a procedere verso la dichiarazione di adottabilità. Come in precedenti situazioni, è stato chiesto alla famiglia di descrivere il carattere della bambina e di manifestare le proprie riflessioni circa l'opportunità di individuare una famiglia adottiva con figli o senza figli. L'audizione è stata effettuata dal giudice onorario, alla presenza del servizio affidi territoriale e del tutore della minore.
Giudizio degli affidatari sull'interazione con il tribunale per i minorenni: molto positivo. Come nei pregressi affidamenti, è emersa con chiarezza la seria attenzione che il tribunale per i minorenni dà alle opinioni della famiglia affidataria.
Rapporti con il servizio sociale: durante gli affidamenti il Servizio affidi territoriale ha monitorato con grande attenzione l'andamento del percorso, con frequenti contatti telefonici ed incontri mensili di confronto individuale e/o con altre famiglie affidatarie. Gli operatori del Servizio garantisco inoltre piena reperibilità telefonica, anche durante il week-end e le festività, in modo che gli affidatari possano contattarli per eventuali emergenze.
Memorie: No (la famiglia segnala di non sapere di questa possibilità e che né il tribunale per i minorenni né il servizio affidi l'hanno informata a tal riguardo)
Assistenza di un legale: No
Continuità degli affetti: Non c'è stata dopo l'inserimento definitivo nella famiglia adottiva, che ha rifiutato di far incontrare la bambina con gli affidatari, ritenendo che eventuali rapporti con gli affidatari l'avrebbe disorientata. Il servizio affidi ritiene che sia importante lasciar decidere in merito agli adottanti. Non v'è quindi una progettazione né una regia istituzionale in questa fase.
Supporto da parte dell'associazione di riferimento: Non fanno parte di un'associazione.

9. Intervista

Provenienza:	Taranto
Svolta da:	Dottoressa Monya Ferritti
TIPOLOGIA	Affidamento etero-familiare conclusosi con l'adozione della minorenne dopo un periodo di cosiddetto "affidamento a rischio giuridico".

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia affidataria avente i requisiti per l'adozione.
Composizione del nucleo familiare affidatario: padre (38 anni), madre (30 anni).
Età della minorenne all'inizio dell'affido: 5 mesi.
Durata dell'affido: 24 mesi.

NARRAZIONE

La famiglia è stata contattata dal tribunale per i minorenni di Taranto circa la disponibilità all'accoglienza di una bambina di 5 mesi ospite in una comunità. Il tribunale ha formalizzato un affido etero-familiare conclusosi, dopo la dichiarazione di adottabilità, con l'adozione della bambina.

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni: La famiglia affidataria è stata sentita dal tribunale per i minorenni (Giudice togato) quando s'è definito in modo chiaro l'orientamento a procedere verso la dichiarazione di adottabilità. È stata chiesta la disponibilità della famiglia ad adottare.
Giudizio degli affidatari sull'interazione con il tribunale per i minorenni: molto positivo e chiaro.
Rapporti con il servizio sociale: durante l'affidamento e nella fase successiva: c'è stata scarsa interazione con il Servizio sociale.
Memorie: Sì, hanno presentato un documento descrittivo della vita quotidiana del minore nella famiglia.
Assistenza di un legale: No
Continuità degli affetti: la bambina è rimasta nella famiglia affidataria.
Supporto da parte dell'associazione di riferimento: Non sapevano di poterlo fare pur frequentando un'associazione.

10. Intervista

Provenienza: Cagliari

Svolta da: Dottoressa Monya Ferritti

TIPOLOGIA Affidamento conclusosi con l'adozione della minorenne.

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia con i requisiti per l'adozione: padre (41 anni), madre (44 anni).
Età del minorenne: 11 anni.
Durata dell'affido: dal 15/09/16 .

NARRAZIONE

La famiglia ha fatto volontariato presso una Casa Famiglia della zona e ha legato con un ragazzo che si trovava da 18 mesi nella struttura (precedentemente allontanato da una famiglia in cui era stato inserito per 5/6 anni proveniente dalla propria famiglia di origine).
La famiglia proattivamente ha manifestato la disponibilità ad accogliere il minore ed è stata supportata in questo progetto dai servizi sociali e dai responsabili della Casa Famiglia.

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni: La famiglia è stata sentita dal tribunale per i minorenni (Giudice Onorario) dietro propria richiesta alla presenza del curatore, dei servizi sociali e ai rappresentanti della Casa Famiglia.
Successivamente è stato formalizzato l'affidamento "a rischio giuridico".
Giudizio degli affidatari sull'interazione con il tribunale per i minorenni: molto positivo all'inizio, successivamente meno.
Il minore è stato convocato dalla Corte di appello, sezione Minori, ma l'udienza non è stata positiva per il minore perché non è stato preparato e ha mostrato segni di malessere.
Rapporti con il servizio sociale: positivi nella fase iniziale, scarsi successivamente.
Memorie: no.
Assistenza di un legale: No
Supporto da parte dell'associazione di riferimento: non frequentavano ancora un'associazione.

11. Intervista

Provenienza:	Firenze
Svolta da:	Dottor Marco Chistolini
TIPOLOGIA	Affidamento etero-familiare consensuale, con progetto di rientro in famiglia, poi trasformato su richiesta del tribunale per i minorenni in adozione in casi particolari (con il consenso del genitore).

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia composta dai genitori e una figlia adottata a pochi giorni dalla nascita, che all'epoca dell'affido aveva 7 anni.
Bambino di 3 anni e mezzo all'avvio dell'affidamento.
Durata dell'affidamento: più di 2 anni (da febbraio 2015 a aprile 2017), con prima conoscenza a novembre 2014.

NARRAZIONE

Il bambino è orfano di padre e la madre presenta un grave disturbo bipolare e limiti cognitivi; è stato inserito nella famiglia affidataria nel febbraio 2015 con un progetto di rientro che muta dopo pochi mesi. Al momento dell'affido madre e figlio si trovano in Casa Famiglia insieme, ma la donna mostra gravi difficoltà a prendersi cura del piccolo e acconsente all'avvio di un progetto di affido familiare.
Il bambino presenta un forte stato di agitazione e iperattività incontrollata, ha assistito più volte agli scompensi psicotici della mamma ed è stato vittima delle sue aggressioniverbali.
I servizi propongono alla coppia l'accoglienza del piccolo dicendo che il progetto prevede un ritorno del minore con la mamma quando questa avrà superato i suoi problemi. Non viene loro indicato il tempo di durata dell'affido.
La conoscenza tra la famiglia affidataria e il minore comincia nel mese di novembre del 2014 e l'inserimento nel nucleo affidatario avviene a febbraio del 2015 (i tempi sono dovuti all'attesa del decreto del tribunale per i minorenni). Madre e figlio si vedono una volta alla settimana per un'ora.
Nel giro di poche settimane dall'avvio dell'affido il bambino cambia notevolmente: si tranquillizza ed evidenzia un forte attaccamento nei confronti della coppia e della loro figlia. Dopo poche settimane comincia a chiamare mamma e papà gli affidatari.
Qualche mese dopo, nell'estate 2015, i Servizi comunicano alla coppia che l'affido non terminerà, in quanto è chiaro che la madre non potrà fare cambiamenti tali da poter occuparsi a tempo pieno del figlio.
Nella primavera del 2016 gli affidatari vengono convocati presso il tribunale per i minorenni dove viene loro chiesto se sono disponibili ad adottare il bambino; essi accettano con entusiasmo e in quella stessa circostanza il Giudice Onorario fa presentare loro domanda di adozione del minore. Il tribunale per i minorenni opta per un'adozione *ex* art. 44 e, grazie ad uno specifico progetto di lavoro portato avanti da tribunale e servizi; la madre dà il consenso a tale progetto.

I servizi parlano con il minore, ma più che spiegare il cambiamento in corso, si accertano che lui desideri far parte della famiglia affidataria. Nessuno incontra la figlia della coppia.
Gli affidatari futuri adottivi spiegano anche al bambino che l'adozione aggiungerà al suo cognome quello degli affidatari; il bambino è contento e allo stesso tempo chiede conferma del fatto che continuerà a incontrare la madre di origine.
Gli affidatari e la madre naturale partecipano all'udienza collegiale presso il tribunale per i minorenni nell'autunno del 2016. Ad aprile 2017 il tribunale per i minorenni emette sentenza di adozione *ex* art. 44, lettera d).
Gli affidatari affermano che il passaggio dall'affido all'adozione, per quanto non sia stato da loro richiesto, ha avuto l'effetto di farli sentire più rilassati, dando loro maggiore sicurezza sul loro ruolo e sulla relazione col bambino e ritengono che questo medesimo effetto ci sia stato per il bambino, che ha mostrato di apprezzare la certezza che la sua nuova famiglia si sarebbe occupata di lui definitivamente. Ritengono che la figlia primogenita abbia, invece, considerato fin da subito il bambino come un fratello destinato a restare con loro e, pertanto, abbia dato minore rilevanza al passaggio giuridico dall'affidamento alla adozione.
Da 11/2016, per disposizione del tribunale per i minorenni, i rapporti con la madre sono diventati protetti e mutati da un incontro settimanale di un'ora a uno quindicinale di due ore.
Gli affidatari- adottivi affermano di essere pienamente convinti che sia opportuno mantenerli ed esprimono il timore che, considerata la loro qualità, nel tempo il bambino possa manifestare minore disponibilità a incontrarla.
Al momento, nonostante l'affido sia diventato adozione, gli affidatari sono ancora seguiti dal centro affidi competente, anche per loro esplicita richiesta in tal senso.

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni e con i servizi sociali: durante il loro ascolto viene loro chiesto se sono disponibili ad adottare il bambino con adozione piena o *ex* art. 44. Precisano che tribunale per i minorenni e Servizi li hanno incoraggiati nella direzione di diventare genitori adottivi.
Giudizio degli affidatari sull'interazione con il tribunale per i minorenni: Gli affidatari esprimono apprezzamento per il lavoro svolto dal tribunale per i minorenni.
Memorie: no.
Assistenza legale: no
associazione: no
Coinvolgimento dei figli della coppia nel dialogo con il tribunale per i minorenni: Nessuno incontra la figlia della coppia.

12. Intervista

Provenienza:	Firenze
Svolta da:	Dottor Marco Chistolini
TIPOLOGIA	Affidamento di tre minori con progetto a lungo termine poi trasformato in adozione piena, prima della legge n. 173/2015.

ELEMENTI DI SINTESI

Famiglia: Coppia senza figli in lista per l'adozione internazionale ma da tempo in attesa, si propone come famiglia affidataria con forte propensione per un affidamento "*sine die*".
Tre minori al tempo dell'affido di 8, 6 e 4 anni.
Durata dell'affidamento: 5 anni (dal 2008 al 2013) poi dichiarati adottabili e adottati dalla coppia.

NARRAZIONE

Al momento della candidatura all'affido la coppia non aveva figli e aveva intrapreso il percorso dell'adozione internazionale, ottenendo l'idoneità e attribuendo l'incarico a un ente autorizzato. Per problemi nel Paese di origine, a cui erano stati abbinati, la loro pratica rimaneva ferma, conducendoli alla decisione di provare la strada dell'affido familiare, anche in ragione del fatto che nella famiglia di origine della signora era stato realizzato un affido "sine die" di un minore. Si erano quindi canditi per l'affidamento con una spiccata ed esplicita preferenza per un'accoglienza che non prevedesse il rientro a casa del minore loro accolto.
Nel 2008 hanno ricevuto, dal centro affidi della loro zona, la proposta di accogliere due bambini, sorella e fratello, rispettivamente di 8 e 6 anni, facenti parte di un nucleo di sette figli tutti ospiti presso una comunità con la madre.
Qualche tempo dopo è stato proposto loro di prendere in affido anche un altro dei fratelli che all'epoca aveva 4 anni, essendo venuta meno la disponibilità della famiglia che lo aveva accolto in precedenza.
Il tribunale per i minorenni aveva disposto una Consulenza Tecnica d'Ufficio per verificare la recuperabilità dei genitori e i Servizi territoriali, ritenendo estremamente improbabile l'eventualità di un rientro in famiglia dei minori, aveva deciso di proporre a loro l'accoglienza dei tre bambini, proprio per la loro forte motivazione ad impegnarsi in un progetto di carattere definitivo. La possibilità che dall'affido si potesse, successivamente, passare all'adozione non venne menzionata dai Servizi, soprattutto in ragione del fatto che, in quegli anni, l'orientamento del tribunale per i minorenni competente era assai poco propenso a dichiarare lo stato di adottabilità dei minori, preferendo di gran lunga procrastinare la loro permanenza in affido familiare.
La Consulenza Tecnica d'Ufficio diede, effettivamente, parere negativo sulla recuperabilità dei genitori e il tribunale per i minorenni confermò l'affido familiare dei tre bambini da loro accolti. Per anni il progetto procedette come affido senza che si parlasse di possibili sviluppi in senso adottivo, nonostante la irrecuperabilità dei genitori naturali fosse palese.

Nel 2012, su segnalazione dei Servizi che seguivano il caso, il tribunale per i minorenni aprì la procedura di adottabilità e nel 2013 i bambini sono stati dichiarati adottabili e, lo stesso anno, adottati dalla coppia con adozione piena.
Dopo la sentenza di adozione si sono sentiti più sereni e rilassati avendo ottenuto la certezza che non vi sarebbe stata una futura separazione tra loro e i bambini. Sono convinti che la stessa cosa sia successa per i figli, che si sono mostrati molto contenti soprattutto per l'acquisizione del loro cognome. Allo stesso tempo sostengono che la relazione tra loro e i bambini non sia cambiata, giacché già da tempo li sentivano come loro figli.
I rapporti dei tre minori con i genitori di origine e con due sorelle adolescenti rimaste in comunità sono continuati, in forma protetta e con cadenza mensile, durante l'affido e anche dopo l'adozione. Spiegano che questa fu la proposta avanzata dai servizi che loro condivisero anche in considerazione del fatto che la famiglia di origine viveva, e in parte ancora vive, nella stessa piccola città dove loro risiedono. Passato circa un anno dall'adozione, però, i rapporti si sono interrotti a loro dire per decisione dei figli, che venivano trattati con distacco dai genitori biologici e dalle sorelle. In proposito la signora dichiara di essersi sentita un po' sollevata, mentre lui afferma di avere incoraggiato i figli a mantenere la relazione (recentemente, avendo saputo che il padre biologico era molto malato, ha proposto ai figli di andare a visitarlo rendendosi disponibile ad accompagnarli).

ELEMENTI PARTICOLARI

Rapporti con il tribunale per i minorenni e con i S.S.: la coppia è stata sentita in tribunale per due volte, in entrambi i casi dal Giudice Onorario e dal Giudice togato. Verificata la loro volontà di adottare tutti e tre i minori loro affidati, i giudici li hanno incoraggiati a procedere in questa direzione. Identico incoraggiamento è venuto dai servizi territoriali e dal centro affidi.
Anche i tre minori furono ascoltati, senza che loro fossero presenti, dai due giudici.
Giudizio degli affidatari sull'interazione con il tribunale per i minorenni: affermano di serbare un buon ricordo degli incontri presso il tribunale per i minorenni.
Memorie: no.
Assistenza legale: no
Associazione familiare: no



Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza

Via di Villa Ruffo, 6
00196 Roma
(+39) 06 6779 6551
segreteria@garanteinfanzia.org
www.garanteinfanzia.org